

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XCIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	787
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	787
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4187);	
SEMERARO: Provvidenze a favore dei complessi bandistici (705);	
TERRANOVA CORRADO ed altri: Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo (1910);	
ALATRI ed altri: Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musical (3488)	788
PRESIDENTE	788, 789, 790, 791
	792, 793, 794, 795, 796, 797, 798
	799, 800, 801, 802, 803, 804, 805
	806, 807, 808, 809, 810, 811, 812
	813, 814, 815, 818, 819, 820, 821
	822, 823, 824, 825, 826, 827, 828
	829, 830, 831, 832, 833, 834, 835
ABENANTE	799, 800
BONEA	792, 795, 815
BORSARI	789, 813, 815, 816, 818
DI GIANNANTONIO	817, 832
DOSSETTI	834
GAGLIARDI, <i>Relatore</i>	789, 792, 793
	795, 797, 799, 800, 801, 802, 803
	805, 808, 810, 813, 816, 817, 818
	820, 821, 822, 823, 825, 827, 834
GOEHRING	800, 832
GORRERI	797, 815, 827
GREPPI	800, 813, 817, 818, 832

	PAG.
MANCO	788, 789
	792, 793, 795, 798, 801, 803, 805
PAGLIARANI	835
SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	789
	792, 793, 795, 797, 799, 800, 801
	802, 803, 805, 808, 809, 811, 812
	813, 814, 817, 818, 820, 821, 823
	825, 827, 829, 832, 833, 834, 835
SCALIA	796, 797
SCARPA	791, 793, 798, 799, 816, 818
SEMERARO	818, 824, 825, 829, 832
SIMONACCI	798, 832
TERRANOVA CORRADO	793, 796, 808
	812, 815, 816, 820, 821, 829
VIVIANI LUCIANA	797, 798, 802
	809, 810, 813, 818, 820, 831
ZINCONI	792, 794, 799, 810, 832

Votazione segreta:

PRESIDENTE	835
----------------------	-----

La seduta comincia alle 11,45.

- MATTARELLI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Sono in congedo i deputati Arnaud e Servadei.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Abenante, Averardi, Cavallaro Francesco, De Pascalis, Goehring, Gorreri, Scarpa, Terranova e Usvardi, per la discussione dei prov-

vedimenti all'ordine del giorno, sostituiscono, rispettivamente, i deputati Grimaldi, Tanassi, Arnaud, Ferrari Virgilio, Baslini, Alatri, Calasso, Rampa e Matteotti.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4187); Semeraro: Provvidenze a favore dei complessi bandistici (705); Terranova Corrado ed altri: Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo (1910); Alatri ed altri: Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali (3488).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 4187, concernente il nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali, già approvato dalla prima Commissione permanente del Senato, nonché delle proposte di legge: numero 705, d'iniziativa dell'onorevole Semeraro, concernente provvidenze a favore dei complessi bandistici; numero 1910, d'iniziativa degli onorevoli Terranova Corrado ed altri, concernente norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo; numero 3488, d'iniziativa degli onorevoli Alatri ed altri, concernente l'ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali.

Essendo i provvedimenti tornati in sede legislativa, dobbiamo riprendere la discussione al punto in cui era stata sospesa.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, avevamo approvato l'articolo 1 e il primo comma dell'articolo 2.

Prima però di passare al secondo comma desidero sottoporre una questione alla Commissione. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, dopo che era stata da noi abbandonata la sede legislativa in seguito alla richiesta di rimessione in Aula, noi abbiamo ripetuto la discussione in sede referente ed abbiamo approvato un testo fino all'articolo 26; il che significa che se la discussione si fosse svolta in Aula, essa avrebbe avuto per base, fino all'articolo 26, il testo approvato dalla nostra Commissione in sede referente; il che naturalmente non significa affatto che la via sarebbe stata preclusa alla presentazione di ulteriori emendamenti.

Penso che il nostro lavoro in sede legislativa sarebbe facilitato se assumessimo come

testo base per la discussione il testo degli articoli fino al 26, già approvato in sede referente dalla nostra Commissione, fermo restando il diritto del Governo e di tutti gli onorevoli colleghi, mantenere e chiedere la votazione sugli emendamenti già presentati o di presentare ulteriori emendamenti e di ritornare sui punti per altro già approvati in sede referente.

MANCO. Non posso non esprimere una profonda meraviglia. In quanto è in seguito alle pressioni del gruppo comunista che siamo tornati qui in sede legislativa.

PRESIDENTE. Proprio perchè siamo nuovamente in sede legislativa riprendiamo dal primo comma dell'articolo 2 e siccome questo è acquisito, noi partiamo dal secondo comma dell'articolo 2. Dobbiamo quindi discutere dal secondo comma e fino alla fine l'articolo 2.

MANCO. Io credo si sia qui ad un diverso grado di competenza. Lei esprime questo concetto: c'è già stato un lavoro, cerchiamo di lavorare anche con quegli emendamenti che erano stati presentati nei confronti del testo del Governo. Per il resto, dal punto di vista strettamente regolamentare, c'è una raccomandazione per cercare di organizzare il lavoro. Lei pone cioè un problema di natura formale, perchè è competenza della Commissione discutere, mi pare, il testo del Governo, cominciando dall'articolo 2 ed andare avanti ad acquisire gli altri articoli. Anche perchè coloro che hanno presentato emendamenti e poi hanno abbandonato la sede referente perchè ritenevano che non fosse impegnativa per varie ragioni, oggi si trovano a discutere su degli emendamenti che sono attinenti al testo del Governo.

PRESIDENTE. Io ho subito detto che la questione è di metodo di lavoro, perchè in realtà lei avrebbe argomenti per sostenere che bisogna tornare al testo del Governo, considerando una parentesi, il lavoro svolto in sede referente. Effettivamente ci può essere chi sostiene questa tesi. Però la Commissione avrebbe potuto affidare ad un comitato istruttorio o a un comitato di lavoro il compito di elaborare il testo e poi ad un certo punto della discussione, partire da questo testo. Io penso che dal punto di vista pratico è più semplice il sistema che ho proposto io.

MANCO. Ribadisco il concetto della pertinenza degli emendamenti al testo già presentato dal Governo e non più la pertinenza dell'emendamento presentato precedentemente dalla Commissione. Ci sono delle ragioni e delle argomentazioni di pertinenza giuridica

tra l'emendamento e il testo che dobbiamo discutere.

PRESIDENTE. Noi consideriamo il testo dall'articolo 2 al 26 come elaborato da un comitato ristretto e presentato alla commissione. Io però chiedo l'unanimità, se questa non c'è, ricominciamo da capo. Se l'onorevole Manco non insiste io andrei avanti così.

MANCO. Se nel discutere ad esempio l'articolo 3, l'articolo 4 e il 5 nel testo della Commissione, si ritengono pertinenti gli emendamenti che noi abbiamo presentato, in questo modo io sono d'accordo.

PRESIDENTE. In realtà non c'è un termine preciso per la presentazione degli emendamenti. Noi l'abbiamo fatto con *fair-play*, per procedere con un certo ordine.

Quindi se accettiamo questo metodo evidentemente trasferiamo tutti gli emendamenti al testo governativo al testo della Commissione (anche quelli precedentemente presentati) e se procediamo con un tantino di ordine e con po' di pazienza nell'illustrare gli emendamenti, noi ce la caveremo molto bene.

Quindi faccio formale proposta alla Commissione di considerare come testo base della nostra discussione, dal secondo comma dell'articolo 2 fino all'articolo 26, il testo già approvato dalla Commissione in sede referente; dall'articolo 27 in poi, il testo base sarà quello trasmesso dal Senato; fermo restando il diritto da parte di tutti gli onorevoli colleghi, di presentare ulteriori emendamenti, come pure di chiedere il ritorno, mediante emendamenti al testo del Senato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE. Rimane dunque stabilito che procederemo nell'esame del provvedimento considerando come testo base dall'articolo 2 all'articolo 26 quello approvato in sede referente e per gli articoli successivi il testo pervenuto dal Senato.

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Vi è ora un comma aggiuntivo, proposto dagli onorevoli Borsari, Viviani Luciana, Gorreri e Lajolo, in sostituzione di analogo emendamento presentato nella seduta precedente.

Ne dò lettura:

« Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera *b*) del presente articolo è assegnato ai teatri di tradizione e

alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui al successivo articolo 27. Tale percentuale sarà adeguata, con apposito provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri teatri ed istituzioni concertistico-orchestrali, ai sensi del citato articolo 27 ».

GAGLIARDI, Relatore. Il Relatore è d'accordo.

SARTI, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Anche il Governo è d'accordo. L'unico dubbio è che la seconda parte dell'emendamento non sia pleonastica in relazione al comma successivo.

BORSARI. Non abbiamo potuto stabilire una percentuale fissa, ripiegando sulla formula del: « ...Non meno di... » per l'eventualità che possa sorgere un altro Teatro che possa avvalersi, per le sue peculiari caratteristiche, di questa disposizione, ampliando il numero degli enti beneficiari. Quindi prego gli onorevoli colleghi di voler accogliere l'emendamento aggiuntivo nella stesura attuale, che appare la più logica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il comma aggiuntivo.

(È approvato).

Al terzo comma non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2, a, seguito della modifica apportata, risulta pertanto nella formulazione seguente:

ART. 2.

Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo articolo 6;

b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attività musicali. Tale fondo è costituito:

— dal 60 per cento dell'aliquota del 6,17 per cento sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni cir-

colari, prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;

— dal 60 per cento dell'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, numero 1034;

— dai 2/3 dell'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Il fondo di cui alla lettera a) del presente articolo può essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessità di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo articolo 6, nonché alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.

Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera b) del presente articolo è assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui al successivo articolo 27. Tale percentuale sarà adeguata, con apposito provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri teatri ed istituzioni concertistico-orchestrali, ai sensi del citato articolo 27.

A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327 e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne dò lettura nel testo accolto dalla Commissione in sede referente.

ART. 3.

Commissione centrale per la musica

Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica.

La Commissione è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed è composta da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;
- g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma;
- h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;
- i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo articolo 27;
- l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;
- m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
- n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle società ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo articolo 31;
- o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- p) due rappresentanti dei musicisti;
- q) un direttore di orchestra;
- r) un rappresentante degli artisti lirici;
- s) un coreografo;
- t) due critici musicali;
- u) tre esponenti della cultura musicale;
- v) un rappresentante dei Comuni di Italia.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

I componenti di cui alle lettere da a) ad e) sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

Il componente di cui alla lettera i) è designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera n) sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e società.

I componenti di cui alle lettere m) e da o) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera g) sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera v) dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera u) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

I componenti indicati alle lettere da b) a v) durano in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere i), m) n), o), p), q), r), s), t) e v) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

La Commissione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.

Le riunioni della Commissione sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

Rispetto al testo originario l'articolo risulta modificato dall'accoglimento di due emendamenti, uno dell'onorevole Simonacci ed altri per la inclusione del Soprintendente dell'Opera di Roma alla lettera g) e uno dell'onorevole Gorreri circa la nomina dei componenti di cui alle lettere i) ed n).

Al primo comma non vi sono emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al secondo comma sono stati presentati i seguenti emendamenti

dal deputato Manco:

Al secondo comma, lettera g), sopprimere le parole: « tra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il Soprintendente al Teatro dell'Opera di Roma.

Al secondo comma, lettera u), sostituire le parole: « tre esponenti della cultura musicale » con le parole: « tre esponenti della critica musicale ».

dal deputato Terranova:

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente: « Essi possono essere rieletti solo per il triennio successivo ».

All'ultimo comma, sostituire le parole: « la metà » con le altre: « i due terzi ».

dai deputati Borsari, Viviani Luciana, Gorreri, Lajolo:

Alla lettera n), dopo le parole: « istituzioni di cui » aggiungere le altre: « al secondo comma dell'articolo 27 e uno in rappresentanza delle società e istituzioni di cui al terzo comma dell'articolo 31 ».

dai deputati Gorreri, Borsari, Viviani Luciana, Pagliarani:

Alla lettera i), sostituire le parole: « un rappresentante » con le parole: « tre rappresentanti ».

Vi è infine un emendamento dell'onorevole Scarpa, sempre al secondo comma, lettera g) con cui si chiede di sopprimere le parole: « fra i quali il sovrintendente del teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma ». L'emendamento è uguale a quello dell'onorevole Manco.

SCARPA. Desidero chiarire il mio pensiero in merito alla presentazione dell'emendamento relativo ai due sovrintendenti, della « Scala » e dell'Opera di Roma. A mio avviso non deve essere indicato nel testo della legge alcun sovrintendente, perché a mio parere ci deve essere quell'ampia autonomia artistica che lo stesso Ministro ha rivendicato, e tutti i Teatri devono essere posti su uno stesso piano. D'altra parte essendo fissato in cinque il numero dei sovrintendenti che fanno parte della Commissione centrale per la musica, vincolandone già due rimane ben poca disponibilità per la nomina degli altri tre. Quindi insisto per la soppressione dell'indicazione relativa ai sovrintendenti dei due teatri citati.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Scarpa che l'aggiunta del sovrintendente del teatro dell'Opera sarebbe in soprannumero, quindi i disponibili sarebbero sempre quattro.

MANCO. Rilevo che sorgono già i primi contrasti anche in merito al testo già approvato dalla Commissione in sede referente.

D'accordo quindi a sopprimere l'indicazione relativa ai due sovrintendenti, di Roma e di Milano; e questo per due ragioni: una di carattere elettivo che è già stata esposta dal collega. L'altra ragione consiste in un errore di forma alla lettera g), in quanto gli eletti non sarebbero cinque, bensì quattro tenendo conto della non elezione del Sovrintendente alla Scala; ridotti a tre se con quello di Roma.

In secondo luogo non ho ben capito quale sia la reale figura del Sovrintendente: se sia un tecnico, un dirigente e quali siano i suoi precisi compiti.

Per cui, secondo una mia interpretazione giuridica relativamente alla figura del Sovrintendente, non vedo perché dovrebbe far parte di questa Commissione. Quindi non solo il Sovrintendente della Scala, ma anche quello dell'Opera. Quindi anch'io sono di questo parere: votare la soppressione dei due Sovrintendenti.

PRESIDENTE. Allora, sostanzialmente c'è un emendamento Manco-Scarpa, che suona così: sopprimere le parole « tra i quali il Sovrintendente del Teatro alla Scala e il Sovrintendente al Teatro dell'Opera ». Il Relatore?

GAGLIARDI, *Relatore*. Il Relatore è contrario.

SARTI, *Sottosegretario per il turismo e lo spettacolo*. Anche il Governo è contrario in armonia con la soluzione che è stata successivamente adottata. Il Governo avrebbe preferito ritornare a cinque per presentare un carattere più ristretto. Ma anche al fine di sbloccare la situazione, io credo sia ragionevole consentire che sia la Scala che il Teatro dell'Opera siano rappresentate a questo titolo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo Manco al quale sia il Governo che il Relatore si sono dichiarati contrari.

(Non è approvato).

L'analogo emendamento Scarpa è assorbito.

C'è un altro emendamento Manco che propone al secondo comma lettera u) di sostituire le parole « tre esponenti della cultura musicale » con le parole « tre esponenti della critica musicale ». L'onorevole Manco ha facoltà di svolgere il proprio emendamento.

MANCO. Io innanzitutto vorrei capire che cosa significa « cultura musicale ». Le leggi infatti vanno fatte bene, anche se poi non tutti si è d'accordo sul contenuto della legge. Dunque: che cosa significa « cultura musicale »? Tutti possono ritenersi - o presumere di avere - una cultura musicale fino a quando non si ha di questa una definizione precisa.

Quindi chi vogliamo mettere qui dentro: un colto della musica o un critico della musica? C'è poi anche da definire il concetto di colto della musica: perché deve trattarsi di un competente in fatto di tecniche musicali, oppure un competente in fatto di letteratura musicale? Mi pare quindi che sia più indicato il concetto di critico musicale.

ZINCONE. Ma i critici musicali possono essere dei giornalisti professionisti, oppure riteniamo che il critico musicale debba essere necessariamente qualcosa di diverso?

Vale a dire un competente in storia musicale o in tecnica musicale?

BONEA. Cultura può essere sia didattica, sia analitica. La cultura musicale può essere fatta negli Istituti musicali, nelle Accademie, mentre l'attività analitica diretta è più complessa e può anche non comprendere l'attività didattica. Voglio dire: il critico non deve essere necessariamente un direttore di orchestra o un insegnante di musica. Perciò dire tre critici, significa restringere e tuttavia specificare l'area culturale.

Ciò non esclude che fra i tre ci possa essere un insegnante. Lo stesso Massimo Mila è un critico ed un docente. Ci sono invece critici che sono soltanto critici e che non svolgono attività didattica. Perciò sul piano della interpretazione filologica, al di là dei meriti e delle valutazioni delle dimensioni umane e culturali e degli indirizzi che si possono avere sulle questioni che vanno al di là di questa interpretazione puramente nominalistica, l'emendamento dell'onorevole collega Manco, è giusto perché con il termine di critica non si esclude l'attività didattica.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore è contrario o è favorevole alle argomentazioni del collega Bonea?

GAGLIARDI, *Relatore*. Io sono contrario.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco insiste?

MANCO. Come si fa a non insistere? Non è un problema di interpretazione, è un problema di delimitazione dell'intervento dell'esecutivo. Se io do al Governo la potestà, la possibilità di nominare un esponente del-

la cultura questo avrà un certo raggio di possibilità. Io delimito in maniera più precisa il campo nel quale dovrà essere scelto tale esponente.

GAGLIARDI, *Relatore*. Al comma precedente ci sono dei critici musicali. Quindi questa parola cultura musicale è stata messa, evidentemente in quanto contempla, con un'accezione più ampia uomini che hanno qualcosa di più di una cultura musicale. Ora io credo che lei abbia una cultura musicale, ma non credo che sia un esponente di cultura musicale, che è una cosa molto più grossa.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Manco.

(Non è accolto).

PRESIDENTE. Ci sono poi due emendamenti Terranova. Il primo tende ad aggiungere dopo il sesto comma il seguente: « Essi possono essere rieletti solo per il triennio successivo ». Il secondo invece tendente a sostituire, all'ultimo comma le parole: « la metà » con le altre « i due terzi ». L'onorevole Terranova ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti. Li mantiene tutti e due?

TERRANOVA. Potrei ritirare il primo emendamento e mantenere per il secondo illustrandolo brevemente.

Con questo emendamento intendo affermare la necessità perché alla Commissione centrale per la musica sia assicurata la presenza, nelle riunioni, di almeno due terzi dei componenti vale a dire la presenza di 22 su 32 componenti in luogo di 16.

Ciò perché le deliberazioni prese dalla Commissione centrale su problemi di interesse nazionale siano la espressione effettiva della volontà della maggioranza.

PRESIDENTE. Avete ascoltato le argomentazioni dell'onorevole Terranova tendente a dimostrare la necessità di aumentare il *quorum* delle presenze, perché la Commissione possa validamente deliberare.

Il Relatore è d'accordo con queste argomentazioni?

GAGLIARDI, *Relatore*. Il Relatore aggiunge, a quanto ha già detto in sede referente per motivare la sua contrarietà, un'ultima argomentazione.

La natura vivente di questa Commissione è di gente di cultura, di gente che naviga e viaggia per il mondo molti mesi all'anno. Pretendere due terzi significa veramente farla cadere nella paralisi. Teoricamente, idealmente, l'emendamento Terranova è perfetto, è responsabile; però di fatto

— con la Commissione del cinema l'abbiamo sperimentato — si paralizzano i contributi, i finanziamenti, perché questa gente deve venire da tutta l'Italia, da tutto il mondo.

E la stessa cosa vale per questa Commissione. Io pregherei quindi l'onorevole Terranova di rendersi conto di questa situazione; non voglio svolgere delle considerazioni sulla carica ideale dei cultori di musica, i quali molte volte rifuggono dalle riunioni, dalle conferenze.

Quindi noi — pretendendo i due terzi — metteremmo tutto in crisi.

SARTI, *Sottosegretario per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo si associa alle preoccupazioni del Relatore.

SCARPA. Sono molto preoccupato per le dichiarazioni del Relatore, il quale prevede che gli uomini di cultura non saranno mai presenti alle riunioni della Commissione. E siccome il suo giudizio serve a convincersi di ciò che già sapevamo, possiamo rilevare con certezza che le sedute saranno sempre fatte da funzionari.

Penso che dobbiamo cercare di cautelarci in modo che le sedute della Commissione non abbiano come partecipanti solamente i funzionari e i rappresentanti del Ministero.

GAGLIARDI, *Relatore*. I funzionari sono cinque; ci vogliono sempre altri sette membri per arrivare al minimo.

TERRANOVA. A me sembra invece che le argomentazioni del Relatore lungi dal contraddire confermino la necessità di approvare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Terranova.

(È approvato).

L'articolo 3 risulta così formulato nel suo complesso:

ART. 3.

Commissione centrale per la musica

Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali è per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica.

La Commissione è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo Dicastero ed è composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;

g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma;

h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;

i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo articolo 27;

l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;

n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle società ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo articolo 31;

o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

p) due rappresentanti dei musicisti;

q) un direttore di orchestra;

r) un rappresentante degli artisti lirici;

s) un coreografo;

t) due critici musicali;

u) tre esponenti della cultura musicale;

v) un rappresentante dei Comuni di Italia.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

I componenti di cui alle lettere da b) ad e) sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

Il componente di cui alla lettera i) è designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera n) sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e società.

I componenti di cui alle lettere m) e da o) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera g) sono designati dall'Associazione nazionale enti li-

rici e sinfonici e quello di cui alla lettera v) dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera u) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

I componenti indicati alle lettere da b) a v) durano in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere i), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

La Commissione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.

Le riunioni della Commissione sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne dò lettura:

ART. 4.

Coordinamento fra le attività liriche e musicali e quelle radiotelevisive

Al Comitato permanente previsto dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quelle radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministeri competenti.

L'attuazione di tali direttive è affidata ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI-Radiotelevisione italiana, da due componenti la Commissione centrale per la musica designati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da g) a v) dell'articolo 3 e dal direttore generale dello spettacolo.

TERRANOVA. C'è un mio emendamento come articolo 36-bis che andrebbe forse collocato come emendamento all'articolo 4.

PRESIDENTE. Verrà discusso con l'articolo al quale si riferisce.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne dò lettura:

TITOLO II

ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE

ART. 5.

Natura giuridica e finalità degli enti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Essi non perseguono scopi di lucro ed hanno come fine la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate provvedono direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati, realizzando, anche nell'ambito regionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono ammesse al gratuito patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire la parola « regionale » con la parola « nazionale ».

MANCO. Non capisco perché nella dizione proposta, si passi direttamente dall'ambito regionale all'estero. Sarebbe più logico mettere « ambito nazionale » come da me proposto.

GAGLIARDI, *Relatore*. Effettivamente la proposta del collega Manco ha una sua logica. Ciascuna regione ha il suo Teatro, tanto è vero che negli articoli successivi si parla di costituzione di comitati regionali allo scopo di utilizzare queste istituzioni liriche per tournées anche regionali. Evidente, poi, che il teatro può effettuare delle tournées anche all'estero.

Però resta il fatto che gli compete — direi per istituto — il compito soprattutto di coprire il consumo musicale nell'area che gli è affidata. In questo concetto — fra l'altro — rientra anche il coordinamento dei cosiddetti teatri di tradizione e le cosiddette brevi stagioni. Molte città tengono delle stagioni liriche e concertistiche magari a 30-50 chilometri dalla città

sede dell'Ente lirico regionale riconosciuto e finanziato dallo Stato. Ora è giusto che lo Stato — avendo un complesso serio, affiatato, ben congegnato e finanziato — contemporaneamente utilizzi altre manifestazioni, altri complessi finanziandoli a sua volta?

Non è questo contrario alla programmazione, anche in questo settore? Contrario ad evitare la dispersione di denaro e di energie? Ecco, il concetto regionale avrebbe questa funzione. Ciò premesso il Relatore si rimette al Governo. Mettere nazionale o sopprimere regionale — che a mio avviso avrebbe lo stesso significato — porterebbe un danno al testo, soprattutto in quanto toglierebbe questa caratteristica agli enti lirici.

SARTI, *Sottosegretario per il turismo e lo spettacolo*. Per le considerazioni che il Relatore ha espresso e che non hanno portato ad una precisa posizione di revisione, il Governo si dichiara contrario a questo emendamento Manco.

BONEA. Io vorrei chiedere un chiarimento al Relatore. Gradirei capire il senso grammaticale di quell'anche.

GAGLIARDI, *Relatore*. Si dice anche nell'ambito regionale e non solo cioè nel capoluogo di una sede, ma anche nell'ambito regionale e all'estero.

BONEA. In tal modo restringiamo l'attività degli enti lirici, escludendo la possibilità che essi possano organizzare al di fuori delle proprie regioni le opere che si potrebbero realizzare all'estero.

PRESIDENTE. Metto in votazione lo emendamento Manco al terzo comma dell'articolo 5, tendente a sostituire la parola « regionale » con la parola « nazionale ».

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'articolo 5 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Commissione ha accolto in sede referente un emendamento aggiuntivo Simonacci ed altri, relativo al Teatro dell'Opera di Roma. Poiché abbiamo assunto come testo base della discussione quello già approvato in sede referente, do lettura dell'articolo così come risulta da quel testo:

ART. 6.

(Enti lirici ed istituzioni assimilate)

Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale

dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di « Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina », fermo restando il disposto dell'articolo 17 della Convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634.

Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.

Al primo comma sono stati presentati due emendamenti. Esaminiamo per primo l'emendamento Terranova-Scalia, tendente ad aggiungere dopo le parole « Il teatro comunale di Bologna » le parole « il teatro Massimo Bellini di Catania ». L'onorevole Terranova ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

TERRANOVA. Onorevoli colleghi, ho avuto modo di intrattenermi diffusamente sul Teatro Bellini di Catania.

Ripeterò brevemente i motivi che giustificano a pieno la invocata inclusione. Mentre comprendo le ragioni per le quali il Ministro Corona abbia ritenuto di confermare tutti gli undici Enti lirici previsti dalle leggi emanate durante il fascismo, non riesco però a capire come mai egli non abbia sentito il bisogno di rivedere obiettivamente la situazione dei più rinomati Teatri italiani.

Si sarebbe accorto che proprio il Teatro Bellini avrebbe dovuto essere incluso fra gli Enti lirici non solo in nome delle sue gloriose tradizioni, ma altresì perché esso è fra i pochi teatri, che hanno le masse orchestrali e corali stabili; mentre ad esempio, un teatro elevato ad ente lirico come l'Arena di Verona non ha una propria orchestra per cui di volta in volta ricorre alle orchestre ed ai cori di altri teatri.

Si è voluto ciò nonostante comprendere il Teatro Bellini solo fra i teatri di tradizione.

Onorevoli colleghi, se è vero poi che le popolazioni del mezzogiorno hanno una particolare sensibilità per la musica, (un mezzogiorno che ha dato in tutti i tempi ed in ogni campo musicisti di grande valore) non si comprende ancora come degli undici Enti lirici, nove siano del centro-nord e due del Sud. Altro che giustizia distributiva! Né si venga a dire, onorevole Sottosegretario e onorevole Relatore, che la ragione finanziaria è la sola che ha indotto il Ministro a non aumentare il numero degli Enti lirici perché allora bisognava avere il coraggio o di rivedere la situazione di tutti gli Enti diminuendone anche il numero o di comprendere per ragioni di giustizia anche quei teatri che sul piano artistico e non sul piano politico possiedono determinate caratteristiche.

SCALIA. Desidero aggiungere qualcosa a quanto ha detto l'onorevole collega, anche se l'argomento è stato già ampiamente esaminato in sede referente. La legge non ha tenuto conto — quando si è dovuto elencare il numero degli enti lirici — delle nuove esigenze ed ha ripetuto la situazione esistente. Mi rendo conto delle pressioni che ci sono state per nuovi inserimenti, dei tentativi che altre città hanno fatto e quindi comprendo le ragioni di tranquillità e di serietà che hanno spinto il Ministro a non alterare uno stato di fatto esistente. Io non avrei avuto nulla da eccepire, se non mi fossi trovato di fronte ad una ingiustizia talmente palese ed evidente. Eppure sono molte le ragioni che avrebbero dovuto spingere il Ministro a compiere un atto di giustizia, per altro nello spirito della relazione al disegno di legge, laddove si dice che si intende realizzare una perequazione con le aree depresse in materia contributiva per gli Enti lirici. E per quanto riguarda il caso particolare del Bellini di Catania, — che è una delle cose più belle che il Mezzogiorno d'Italia abbia — il discorso diventa particolarmente evidente.

Un'altra ragione che mi spinge ad insistere tassativamente per la inclusione del Teatro Massimo Bellini di Catania fra gli Enti lirici, è che il Teatro ha una produzione artistica tra le migliori che si possa immaginare: una produzione lirico-sinfonico-corale che si svolge per quasi l'intero anno.

Prevediamo la risposta del Sottosegretario, ma mi affretto a precisare che l'onere conseguente al riconoscimento del Teatro Massimo Bellini di Catania sarebbe minimo, in quanto con la legge del 1963 viene già coperto l'onere delle masse corali e orchestrali, tanto

che una parte del contributo viene utilizzato a fini artistici. A ciò si aggiunga che il Teatro Massimo Bellini di Catania ha un suo pubblico pagante, tanto che come incassi fra i teatri lirici il « Bellini » è al terzo posto.

A ciò si aggiunga che il Massimo Bellini di Catania come produzione artistica non è inferiore a nessun altro, quindi la sua inclusione nell'elenco degli Enti autonomi lirici risponde ad un criterio di giustizia.

PRESIDENTE. L'altro emendamento è degli onorevoli Gorreri e Santi; esso tende ad aggiungere dopo le parole « il Teatro Massimo di Palermo » le parole: « Il Teatro Regio di Parma ».

GORRERI. Vorrei rimettermi all'intervento fatto su questo argomento in sede referente. Pur ritenendo che sarebbe opportuno che l'elenco dei teatri definiti Enti autonomi lirici dovrebbe essere esaminato dalla Commissione centrale per la musica che viene istituita con questa stessa legge, faccio comunque notare che oltre al « Bellini » di Catania, c'è anche il « Regio di Parma » che per storia e tradizione non è da meno a nessun altro.

VIVIANI LUCIANA. Intendo ribadire in questa sede quello che è stato il contenuto della nostra dichiarazione fatta in sede referente.

Noi riteniamo che sicuramente esistano tutte le caratteristiche perché alcuni teatri siano « premiati » col riconoscimento di ente autonomo lirico.

Però noi non abbiamo tutti gli elementi necessari per valutare quale sia effettivamente la situazione.

Per cui noi riteniamo che si dovrebbe soprassedere a questa formazione di una vera scala dei valori, per demandare una decisione alla Commissione centrale per la musica, che viene creata con la presente legge, e che potrebbe essere investita di un riesame della situazione dei teatri di Catania, di Parma ed altri.

In questo senso vorremmo pregare gli onorevoli Terranova, Scalia e Gorreri di ritirare i loro emendamenti.

GAGLIARDI, Relatore. Se mi consente l'onorevole Presidente, non si tratta solo dei due Teatri ora indicati; altri teatri ancora dovrebbero avere lo stesso trattamento. Perché non sono stati inclusi? Perché altrimenti non ci staremmo con la erogazione stabilita in 12 miliardi che non basterebbe a garantire la copertura della nuova spesa derivante dall'inclusione di nuovi nomi nella lista. Qualunque introduzione di nuovi no-

mi che non sia controbilanciata dall'aumento del contributo importa la riduzione della quota a favore dei singoli enti.

Allora qual'è la mia risposta? che la Commissione centrale per la musica debba esprimersi in merito, affinché il Governo, abbia degli elementi probatori per prendere le sue decisioni. Ora però faremmo opera illusoria aggiungendo nuovi nomi all'elenco già preparato.

Perciò sono contrario agli emendamenti.

SARTI, Sottosegretario per il turismo e lo spettacolo. Con lo stesso rincrescimento del Relatore sono costretto anch'io ad esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Terranova-Scalia relativo alla inclusione del Teatro Massimo Bellini di Catania nell'elenco degli enti autonomi lirici.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gorreri e Santi tendente all'inserimento nello stesso elenco del Teatro Regio di Parma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6 nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma. Non si sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. E ora un po' di attenzione: la Commissione in sede referente ha aggiunto al testo originario dell'articolo 6 il seguente comma: « Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato ». Questo comma aggiuntivo, che costituisce oggi il terzo comma dell'articolo 6 del testo base assunto dalla Commissione, è frutto di un emendamento Simonacci, Quintieri, Zincone e Greppi. A questo comma sono stati ora presentati degli emendamenti: uno soppressivo dell'onorevole Viviani Luciana ed altri; uno sostitutivo dell'onorevole Manco del seguente tenore: sostituire il terzo comma con il seguente: « Il teatro alla Scala di Milano ed il teatro dell'Opera di Roma sono riconosciuti di particolare interesse nazionale nel campo musicale »;

uno infine aggiuntivo dell'onorevole Abe-nante ed altri del seguente tenore: aggiungere infine le parole « Il Teatro S. Carlo di Napoli, per il ruolo che esercita nel mez-

zogiorno d'Italia è equiparato al teatro dell'Opera di Roma.».

L'emendamento Manco si propone di sostituire questo comma con un altro nel quale si riconosca al Teatro dell'Opera di Roma ed al teatro della Scala di Milano una funzione di particolare interesse nazionale nel campo della musica. In sostanza con l'emendamento Manco si vorrebbe aggirare un problema procedurale. Cioè l'articolo 7 verrebbe inglobato nell'articolo 6 — sempre se approvassimo l'emendamento Manco —. Sarebbe quindi soppresso l'articolo 7 che verrebbe assorbito in questo nuovo comma dell'articolo 6. Cioè — in questo nuovo comma — sia il teatro dell'Opera di Roma che il teatro alla Scala di Milano sarebbero considerati come aventi particolare interesse nazionale e quindi i due teatri sarebbero assunti sotto lo stesso paradigma.

MANCO. Vorrei fare una proposta preliminare di carattere procedurale. Noi stiamo discutendo l'articolo 6: potremmo quindi votarlo nel suo complesso e votare poi separatamente il comma aggiuntivo e l'articolo 7.

PRESIDENTE. Per procedere ad una trasformazione così radicale dell'ordine degli articoli dovremmo mettere ai voti la sua proposta. Debbo comunque farle presente che avendo assunto come testo base quello approvato in sede referente, quello che ella chiama comma aggiuntivo fa parte del complesso dell'articolo 6.

MANCO. L'aggiunta modifica l'articolo 6. Mi rimetto comunque alla commissione per quanto riguarda questo ordine.

SCARPA. Credo che la proposta sia corretta, e rispondente all'andamento dei lavori della Commissione. È accaduto infatti che l'emendamento Simonacci ha ottenuto l'accoglimento della Commissione perché è stato votato prima dell'articolo 6 che non esisteva prima. A mio parere più che una ragione immediatamente procedurale, è una ragione politica. Presentandosi un gruppo di emendamenti soppressivi (Simonacci, Quintieri, Viviani) i quali proponevano di sopprimere l'articolo 7, se noi li avessimo votati prima, avremmo superato tutto il problema. È un'opera saggia quella di mettere gli enti lirici sullo stesso piano? La proposta consente alla Commissione di votare la posizione più lontana.

PRESIDENTE. L'onorevole Scarpa mira ad ottenere l'accantonamento della questione del terzo comma per passare all'articolo 7.

SIMONACCI. In sede referente ci furono motivi che portarono a considerare di assoluta precedenza l'articolo 6.

PRESIDENTE. A questa proposta quindi l'onorevole Simonacci si oppone. L'onorevole Scarpa è invece favorevole, in quanto considera l'emendamento Manco una proposta ordinatoria nel senso di passare all'articolo 7 e stralciare il terzo comma dell'articolo 6.

MANCO. Sono riconoscente della particolare considerazione. Ma dichiaro la mia opposizione formale perché se all'Opera di Roma viene riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza, lo stesso deve avvenire anche per la Scala di Milano.

Nell'articolo 7, che discuteremo tra poco, abbiamo la stessa dizione, che è stata originata dall'emendamento Simonacci e che oggi fa parte di detto articolo. Quindi, non possiamo prescindere da questo argomento e dalla differenziazione che l'emendamento Simonacci stabilisce — non risolvendo il problema — fra i due teatri e gli altri. Simonacci accoglie un certo concetto di merito del teatro milanese e poi ritiene di accreditare lo stesso concetto al Teatro dell'Opera di Roma. Ecco perché mi pare che già questo risponda all'articolo 6; cioè porre automaticamente tutti sul piano della eguaglianza e in più dare un riconoscimento all'« Opera » e alla « Scala ».

VIVIANI LUCIANA. Brevemente svolgerò il mio emendamento. Il nostro emendamento, come pure quello relativo alla soppressione dell'articolo 7, è ben chiaro. Noi siamo per l'assoluta parità tra i vari enti, tanto che chiediamo che essi siano indicati nella legge in ordine alfabetico, per sancire l'assoluta parità di fronte ai finanziamenti. Abbiamo anche aggiunto che ciascun ente avrà poi nella opinione del pubblico e della cultura musicale la considerazione che saprà guadagnarsi con la sua attività, con le sue iniziative artistiche e culturali. Ci sembra controproducente che questa particolare considerazione debba essere prevista per legge e che in questo caso due teatri (e noi eravamo contrari anche quando si trattava di uno solo) debbano essere oggetto di particolare distinzione.

Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che, approvando la particolare distinzione per la « Scala » e l'« Opera » noi introduciamo nella legge delle distinzioni che non hanno alcun valore giuridico. Vorrei chiedere all'onorevole Simonacci

che significato ha quella « particolare considerazione » in una legge che deve formulare dei principi precisi, e quale effetto può avere questa « particolare considerazione » nella pratica applicazione della legge.

Ecco perché chiediamo la soppressione di queste distinzioni mentre, ove il nostro emendamento non fosse accolto, chiederemmo l'inclusione, nell'elenco dei teatri verso i quali usare « particolari riguardi », anche del Teatro San Carlo di Napoli.

PRESIDENTE. Anche questo diventa un emendamento aggiuntivo. Prego il relatore e il rappresentante del Governo di voler esprimere il loro parere sull'emendamento soppressivo Viviani Luciana e sull'emendamento sostitutivo Manco.

GAGLIARDI, Relatore. Non posso accettare l'emendamento Manco perché esso introduce una valutazione di natura tecnico-artistica, per la quale, per esempio, il teatro La Fenice non si sente assolutamente inferiore a quello romano. Lo stesso discorso vale per il « San Carlo » di Napoli.

Sono invece favorevole al testo già approvato dalla Commissione in sede referente ed ora assunto come base della discussione.

Nessuno può negare che l'Opera di Roma abbia sede nella capitale e come maggior teatro di Roma una certa funzione di rappresentanza e perciò sono contrario all'emendamento soppressivo Viviani Luciana.

SARTI, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Il Governo si rimette alle considerazioni del relatore ed è perciò contrario ai due emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dei due emendamenti. Cominciamo con la votazione dell'emendamento Viviani Luciana, Scarpa e Borsari soppressivo del terzo comma del testo base della Commissione così formulato « Al teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della Capitale dello Stato ».

SCARPA. Domando la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta è appoggiata del prescritto numero di deputati indicò la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Viviani Luciana ed altri soppressivo del terzo comma dell'articolo 6, relativo al riconoscimento della particolare posizione del teatro dell'Opera di Roma.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 6:

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	9
Voti contrari	25

(La Commissione non approva).

Hanno preso parte alla votazione: .

Abenante, Averardi, Bisantis, Bonea, Borsari, Cassiani, Cattaneo Petrini, Giannina, Cavallaro Francesco, De Pascalis, Di Giannantonio, Dossetti, Gagliardi, Galluzzi Vittorio, Gambelli Fenili, Gorreri, Goehring, Greppi, Iacuzzi, La Bella, Lajolo, Manco, Mattarelli Gino, Miotti Carli Amalia, Pagliarani, Pellicani, Russo Spena, Scarpa, Semeraro, Simonacci, Sullo, Terranova Corrado, Usvardi, Viviani Luciana, Zincone.

PRESIDENTE. Vi è poi l'emendamento sostitutivo Manco al quale relatore e Governo si sono dichiarati contrari. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Adesso dobbiamo discutere dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 6, dei colleghi Abenante e Viviani Luciana tendente ad aggiungere alla fine del terzo comma, testé confermato, le parole « Il teatro San Carlo di Napoli per il ruolo che esercita nel Mezzogiorno è equiparato al teatro dell'Opera di Roma ». L'onorevole Abenante ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

ABENANTE. Con il nostro emendamento noi vorremmo aggiungere il teatro San Carlo di Napoli e questo non è in contrasto con la posizione assunta dal nostro Partito secondo la quale tutti i teatri devono essere sullo stesso piano, sancendo una parità di finanziamenti e di provvidenze. Non abbiamo sollevato il problema del San Carlo in sede referente, perché avevamo sostenuto la necessità di non creare privilegi per la Scala e riteniamo che questo sia un elemento definente e qualificante ai fini dell'attuazione della legge. Quando si aggiunge l'Opera di Roma si apre un processo inflazionistico: infatti quando all'Opera di Roma, secondo la motivazione dell'emendamento, si riconosce una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza che svolge nella sede della capitale dello Stato, si sconfinava dal campo della valutazione tecnico artistica. S'introducono cioè valutazioni indipendenti dai motivi che ave-

vano suggerito la stessa posizione preminente accordata alla Scala.

Ma se apriamo il discorso sulle caratteristiche artistiche e tecniche che sono state tenute presenti nell'accordare il privilegio alla Scala allora non si capisce perché si esclude il San Carlo che vanta una qualificata e autentica tradizione artistica. I cittadini meridionali non sono più disposti a pagare per i magnati lombardi! In questo modo i rapporti fiduciari tra il Mezzogiorno e la struttura democratica non sono certamente incoraggiati. Noi non vogliamo introdurre elementi estranei, ma credo che nel momento in cui si è aperta la strada all'Opera di Roma, non vi sono motivi per escludere il San Carlo di Napoli.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ad altri, mi sia concesso di darla a me stesso. Siccome sono napoletano, essendo nato a pochi chilometri da Napoli ed avendo a Napoli miei interessi politici e di lavoro, mi consenta il collega Abenante di pregarlo, come napoletano, di ritirare l'emendamento relativo al Teatro San Carlo di Napoli.

Siccome non c'è connessione logica fra la situazione reale e l'inserimento che si vorrebbe realizzare, il voto contrario che probabilmente l'emendamento riporterebbe in questa Commissione darebbe la sensazione a Napoli di essere stata oggetto di una ingiustizia, di essere stata sconfitta, e questa sensazione credo nel nostro stesso interesse, al di fuori delle parti politiche, non dobbiamo darla. Mi pare che si porrebbe in imbarazzo un po' tutta la Commissione. Vorrei pregare per un momento di considerare quale risonanza avrebbe un voto contrario della Commissione — compreso il mio —. Del resto credo che non si possa riservare al San Carlo di Napoli un trattamento che non si è concesso neppure alla « Fenice » di Venezia o ad altri enti lirici italiani.

La mia preghiera personale all'onorevole Abenante, come cittadino della Campania e come legato a Napoli da tanti interessi ed affetti, è di ritirare l'emendamento.

ABENANTE. Desidero aggiungere che, poiché è stato affermato dal Sottosegretario — come mi hanno detto alcuni colleghi — che questi « riconoscimenti » relativi all'importanza di questo o quel teatro non hanno valore giuridico e tanto meno finanziario, ai fini della ripartizione degli stanziamenti, penso che anche per il San Carlo si tratterebbe più che altro di un riconoscimento morale, e non credo sia il caso di ritirare l'emendamento.

GOEHRING. Mi pare che noi assistiamo ad una sfuriata regionalistica che ci riporta indietro di quasi 100 anni. È una cosa che fa veramente male.

Che cosa ha difeso la « Scala »? Forse degli interessi materiali? E forse venuta a chiedere dei privilegi in materia economica?, qualche aiuto? E perché non dite voi di voler pagare invece dei « magnati » lombardi che frequentano la Scala?

Potrei rilevare che avendo esaminato dei conti del « San Carlo » di Napoli, ricordo che un anno detto Teatro ha incassato 90 milioni per gli spettacoli ed ha avuto 800 milioni di sovvenzione. Per contro i « magnati » lombardi non si fanno pagare alcuna sovvenzione dai napoletani. Sarebbero caso mai lieti e in dovere di aiutare, anche se per contro trovate un miliardo per l'acquisto di calciatori.

Un'altra cosa vorrei aggiungere: si poteva anche fare a meno del riconoscimento legislativo, perché la « Scala » ha un suo primato al quale nessuno può togliere né aggiungere nulla. È un primato riconosciuto in tutto il mondo. Io ho girato il mondo ed ho sentito parlare della « Scala » come del primo teatro lirico. Abbiamo un primato, uno dei pochi che ci sono rimasti anche nel campo artistico, vogliamo sovvertirlo proprio con le nostre mani? Tutti gli italiani, anche se fedeli ai loro teatri regionali, napoletano, toscano, veneziano, dovrebbero sentire che la Scala rappresenta l'intera Nazione.

Con questo rispondo all'onorevole Scarpa, che afferma che la « piccola lirica » è morta. La lirica vive perché ha una sua vita interiore e una sua grande funzione — oserei dire — sociale, di carattere culturale; e la « Scala » è una grande interprete e custode di questo patrimonio artistico.

GREPPI. Ad integrazione dei rilievi del collega Goehring e delle allusioni ai « magnati » di Milano, tengo a precisare che su 400 mila presenze alla « Scala », duecentomila sono di lavoratori e studenti, il che sta a dimostrare che la « Scala » è sorretta in modo particolare dalla fede dei lavoratori e degli studenti, quindi dalla fede più democratica, più consapevolmente democratica.

GAGLIARDI, Relatore. Per i motivi già esposti, sono contrario all'emendamento.

SARTI, Sottosegretario per il turismo e lo spettacolo. Per le medesime considerazioni del relatore e del Presidente sono contrario.

IV LEGISLATURA. — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abenante.

(*Non è approvato*).

L'articolo 6 nel suo complesso rimane pertanto così formulato:

ART. 6.

(*Enti lirici ed istituzioni concertistiche*).

Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di « Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina », fermo restando il disposto dell'articolo 17 della Convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634.

Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

Teatro alla Scala

Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

MANCO. Vorrei illustrare il mio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Dopo la non approvazione del suo emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 6 pensavo che le non intendesse insistere sul suo emendamento soppressivo dell'articolo 7.

MANCO. Respinto questo emendamento è rimasta la discriminazione tra Milano e Roma. Insisto quindi su questo emendamento

soppressivo. Mi pare coerente. Discutiamo molto brevemente delle considerazioni ed argomentazioni fatte dall'onorevole Relatore in ordine alla necessità di accogliere la legge entro i limiti restrittivi. Ma qui non si tratta di un livellare ma di un differenziare: respingo nella maniera più assoluta questo concetto. È stato affermato che dobbiamo accettare delle limitazioni: io protesto contro questo fatto. Perché insisto nella soppressione dell'articolo 7? Perché l'articolo 7, a me pare, non dice assolutamente nulla dal punto di vista giuridico. Che cosa significa infatti « il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale »? Non si fanno delle leggi di ordine morale. Il riconoscimento giuridico stabilito dalla legge ha delle necessità di carattere economico ed allora dobbiamo prenderne atto.

Non vedo perché ci dovrebbero essere delle distinzioni di natura morale in una legge che deve avere solo delle caratteristiche di carattere economico. Quindi dal punto di vista sostanziale questo articolo dovrebbe essere soppresso.

GAGLIARDI, *Relatore*. Il Relatore è contrario.

SARTI, *Sottosegretario per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. A fronte dell'emendamento soppressivo Manco metto ai voti il mantenimento del testo dell'articolo 7.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

Centri di formazione professionale

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, possono essere istituiti presso gli enti autonomi lirici centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico e della danza.

Analoghi centri possono essere istituiti presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per il settore concertistico.

Le spese per il funzionamento dei centri sono a carico degli enti autonomi lirici e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, i quali possono avvalersi dei mezzi didattico-artistici dei conservatori di musica.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, gli enti autonomi lirici e l'Accademia nazionale di Santa Cecilia metteranno annualmente a disposizione dei centri borse di studio da assegnare, in base a graduatorie di merito, agli iscritti ai centri stessi.

Le norme relative al funzionamento dei centri ed all'abilitazione professionale degli allievi sono determinate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

A fronte dell'articolo 8 ci sono due emendamenti. Il primo è del relatore, onorevole Gagliardi, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « possono essere istituiti presso gli enti autonomi lirici » fino alla fine del comma, con le parole « presso gli Enti autonomi lirici possono essere istituiti o riconosciuti, ove esistenti, centri di formazione professionale in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza ».

GAGLIARDI, *Relatore*. In pratica si tratterebbe di aggiungere « ove esistenti » e poi la parola « sinfonico ».

SARTI, *Sottosegretario per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gagliardi, all'articolo 8.

(È approvato).

L'altro emendamento è degli onorevoli Gorreri, Viviani Luciana ed altri.

VIVIANI LUCIANA. Il nostro emendamento tende ad aggiungere al primo comma, sesta riga, dopo le parole « gli enti lirici » le parole « e teatri di tradizione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gorreri ed altri.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. L'articolo 8 con l'integrazione dell'emendamento Gagliardi risulta così formulato:

ART. 8.

Centri di formazione professionale

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, presso gli enti autonomi lirici possono essere istituiti o riconosciuti, ove esistenti, centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze con-

nesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza.

Analoghi centri possono essere istituiti presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per il settore concertistico.

Le spese per il funzionamento dei centri sono a carico degli enti autonomi lirici e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, i quali possono avvalersi dei mezzi didattico-artistici dei conservatori di musica.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, gli enti autonomi lirici e l'Accademia nazionale di Santa Cecilia metteranno annualmente a disposizione dei centri borse di studio da assegnare, in base a graduatorie di merito, agli iscritti ai centri stessi.

Le norme relative al funzionamento dei centri ed all'abilitazione professionale degli allievi sono determinate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

ART. 9.

Organi degli enti

Organi degli enti autonomi lirici, e delle istituzioni concertistiche assimilate sono:

- a) il presidente;
- b) il sovrintendente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Collegio dei revisori.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

Presidente

Presidente dell'ente autonomo lirico è il sindaco del Comune in cui esso ha sede.

La gestione autonoma dei concerti della Accademia nazionale di Santa Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche le funzioni di sovrintendente.

L'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina è presieduta dal presidente del Conservatorio di musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente o dell'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal presidente stesso.

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Come ricorderete, la Commissione in sede referente adottò un emendamento del relatore tendente a scindere in due questo articolo, uno relativo al Sovrintendente e l'altro relativo al direttore artistico. In quella stessa sede la Commissione approvò un emendamento Terranova relativo alla scelta del direttore artistico.

Darò quindi lettura dei due articoli (11 e 11-bis) nel testo approvato dalla Commissione in sede referente, da noi adottato come testo base della discussione. Come per i precedenti articoli la Commissione è libera di mantenere questo testo o di modificarlo o di ripristinare quello originariamente trasmessoci dal Senato.

ART. 11.

Sovrintendente.

Il sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'ente autonomo lirico o istituzione assimilata. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del Consiglio di amministrazione.

Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il sovrintendente è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta del Consiglio comunale della città sede dell'ente, od istituzione.

Il sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

In caso di vacanza della carica, nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Al sovrintendente spetta un'indennità di carica gravante sul bilancio dell'ente o istituzione, il cui ammontare è proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'onorevole Manco ha presentato due emendamenti, di cui do lettura:

Al primo comma, sopprimere le parole: « predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ».

Al terzo comma, sopprimere le parole: « su proposta del Consiglio comunale della città sede dell'Ente o dell'Istituzione ».

MANCO. Il primo emendamento da me presentato tende ad attribuire al presidente (e mi pare di essere anche in linea col diritto) la predisposizione e la presentazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Come gli onorevoli colleghi sanno, fra gli organi dell'Ente c'è il presidente, il sovrintendente, il Consiglio di amministrazione eccetera. Organi e funzioni diverse. È vero che non esiste una specificazione delle funzioni del sovrintendente, ma noi abbiamo il diritto di pensare che il sovrintendente abbia delle funzioni che sono più attinenti a quello che è lo svolgimento dell'attività dell'Ente, che non alla parte economica e alla responsabilità di bilancio. Quindi mi pare che la funzione relativa alla impostazione e presentazione dei bilanci debba spettare al presidente.

Quanto al secondo emendamento, lo ritiro:

GAGLIARDI, *Relatore.* Sono contrario all'emendamento Manco perché chi conosce la figura del sovrintendente negli Enti lirici sa che egli è un po' l'amministratore delegato dell'Ente, mentre il presidente di solito è il sindaco della città. Pertanto chi deve predisporre i bilanci (non dico approvarli) è il funzionario capo, il tecnico, l'amministratore delegato, direi, dell'Ente, cioè il sovrintendente.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Il Governo è contrario all'emendamento Manco, per gli stessi motivi esposti dal Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11-bis.

ART. 11-bis.

(Direttore artistico)

Il direttore artistico è nominato dal Consiglio di amministrazione, fra i musicisti più rinomati e di comprovata competenza teatrale. Il Consiglio di amministrazione ne fissa la durata in carica e l'ammontare della retribuzione.

Il direttore artistico coadiuva il sovrintendente nella conduzione artistica dell'ente o istituzione ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico.

Le disposizioni di cui al presente e al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili con lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia stessa.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

ART. 12.

*Consiglio di amministrazione
e sua composizione*

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:

- a) da tre rappresentanti del comune, di cui uno della minoranza;
- b) da un rappresentante della provincia;
- c) da un rappresentante della regione, ovvero da un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle provincie della regione stessa;
- d) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;
- e) da un rappresentante della locale azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, ove esista;
- f) dal direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto musicale pareggiato;
- g) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
- h) da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- i) da due rappresentanti dei musicisti;
- l) dal direttore artistico.

Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera a) è elevato a quattro per i comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

La composizione di cui sopra può essere integrata, su proposta del Consiglio di amministrazione, da rappresentanti di enti sovventori pubblici o privati, in rapporto all'ammontare del contributo concesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o istituzione.

I componenti di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) sono designati dalle rispettive Amministrazioni; quelli di cui alle lettere g), h) ed i) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su proposta delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il Consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto dal presidente, da cinque accademici eletti dal corpo accademico e dai rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) ed h) del primo comma del presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione viene affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione è promossa dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro il termine di 6 mesi.

Al commissario straordinario è dovuta una indennità mensile a carico del bilancio dell'ente o dell'istituzione, determinata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

dall'onorevole Zincone,

al primo comma dopo la lettera f), aggiungere la seguente: « f-bis) da un rappresentante dei concertisti »;

dall'onorevole Manco,

sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera a) è elevato a cinque per i Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti, dei quali due della minoranza »;

dall'onorevole Terranova,

dopo il settimo comma, aggiungere il seguente:

« I componenti possono essere rieletti solo per il triennio successivo ».

MANCO. Il rapporto originario fra i rappresentanti della maggioranza e della minoranza, di cui alla lettera a) è di due per la maggioranza e uno per la minoranza. Portando a 4 il numero dei rappresentanti per i comuni con popolazione superiore al milione di abitanti, di cui tre per la maggioranza e uno per la minoranza, si viene ad alterare la proporzione: di qui il mio emendamento tendente a portare a cinque il numero dei membri, di cui due della minoranza.

GAGLIARDI, *Relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco, al quale si sono dichiarati contrari sia il Governo che il relatore.

(Non è approvato).

L'onorevole Zincone non è al momento presente. S'intende che abbia rinunciato al suo emendamento. L'onorevole Terranova ha ritirato il suo emendamento.

Pongo quindi in votazione l'articolo 12 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

ART. 13.

Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, per conseguire le finalità dell'ente o istituzione, in particolare delibera:

- a) le direttive generali;
- b) i programmi di attività;
- c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;
- d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;
- e) lo statuto;
- f) il regolamento giuridico ed economico del personale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda, con la presenza della metà di essi.

Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere b), c) ed e) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono i membri del Collegio dei revisori.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

« Al penultimo comma sopprimere la lettera b) ».

MANCO. La mia proposta di soppressione della lettera b) nel penultimo comma è motivata dal fatto che un programma di attività è una scelta democratica e non ritengo che debba aver bisogno della maggioranza dei due terzi, ma sia sufficiente quella relativa del 50 per cento.

GAGLIARDI, *Relatore*. Per motivi di coordinamento non ritengo accettabile l'emendamento Manco. Anche i programmi di attività si fanno con le disponibilità di bilancio. Ora, se per l'approvazione del bilancio occorre la maggioranza dei due terzi per la stessa ragione la stessa maggioranza occorre per il programma di attività.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo è contrario per lo stesso motivo addotto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

ART. 14.

Collegio dei revisori

L'amministrazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è sottoposta al controllo di un collegio dei revisori il quale effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consun-

tivo, redigendo apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è costituito da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati tre, rispettivamente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal prefetto tra funzionari delle rispettive amministrazioni, ed uno dal Consiglio comunale fra persone estranee all'amministrazione comunale, e non da essa dipendenti.

Il collegio elegge nel suo seno il presidente.

Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo a carico dell'ente la cui misura è fissata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò ora lettura e pongo successivamente in votazione gli articoli 15 e 16 ai quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 15.

Entrate degli enti

Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:

- a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
- b) contributi di enti, associazioni e privati;
- c) proventi patrimoniali e di gestione;
- d) entrate eventuali.

I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

(È approvato).

ART. 16.

Bilanci degli enti

L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario degli enti e delle istituzioni coincidono con l'inizio ed il termine dell'anno finanziario dello Stato.

I bilanci di previsione ed i programmi dell'attività annuale, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono.

In caso di mancata approvazione, l'ente o l'istituzione provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo programma, da inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo, non oltre il 31 agosto.

Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse, entro i 15 giorni successivi, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'approvazione.

Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione, con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso debbono risultare dal verbale della riunione o da una contestazione scritta del verbale stesso.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, provvede all'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale, entro sessanta giorni dal loro invio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17.

ART. 17.

Programmi di attività

I programmi di attività annuale, da predisporre nei limiti dei bilanci preventivi, debbono tassativamente indicare il numero

degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni.

I programmi di attività annuale debbono altresì indicare, di massima:

a) *per le stagioni liriche*: le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico;

b) *per le stagioni concertistiche*: le caratteristiche dei concerti, le principali composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi;

c) *per il balletto*: le opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di rilievo.

Il repertorio deve comprendere, in misura adeguata, opere e composizioni di autore italiano d'ogni tempo.

Le stagioni liriche devono prevedere l'impiego di artisti di canto di nazionalità italiana. È tuttavia consentito l'impiego, nei ruoli primari, di artisti di nazionalità straniera, limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale. La predetta quota può essere elevata solo nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. È fatto salvo, comunque, quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiore al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le eventuali variazioni apportate per esigenze tecnico-artistiche al programma di attività annuale approvato non potranno, comunque, comportare alcuna diminuzione del numero degli spettacoli e delle rappresentazioni previsti dal programma stesso.

All'articolo 17 vi sono numerosi emendamenti: quattro dell'onorevole Zincone e due dell'onorevole Terranova.

L'onorevole Zincone ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:

« I cartelloni lirici dovranno essere composti, in misura prevalente, da produzione (opere, balletti, composizioni) di autori italiani viventi in ragione non inferiore al 15 per cento della programmazione generale comprendente lavori di prima esecuzione assoluta e lavori di ripresa.

« Presso ciascun Ente dovrà essere allestita, nel corso di ciascun anno, almeno un'opera o balletto in prima assoluta di autore italiano.

« Non potrà essere messa in scena o eseguita opera o balletto o composizione di autori che siano componenti del Consiglio di amministrazione.

« Parimenti non potrà essere scritturato per prestazioni nel teatro o istituzione concertista simile artista o tecnico che faccia parte del Consiglio di amministrazione.

« Il cartellone delle stagioni sinfoniche dovrà riservare almeno il 20 per cento della programmazione complessiva a composizioni di autori italiani viventi ».

Al quarto comma, dopo le parole: « Le stagioni liriche », *aggiungere le parole*: « e quelle sinfoniche ».

Al penultimo comma, aggiungere in fine le parole: « ma in ogni caso subordinatamente ad accordi di reciprocità ».

Dopo il penultimo comma, aggiungere il seguente:

« Ciascun Ente ad attività intera e, cioè, avente i complessi artistici con carattere di stabilità, dovrà comprendere nel proprio regolamento organico un primo direttore di orchestra che potrà essere lo stesso direttore artistico, ed altri due direttori d'orchestra, tutti di cittadinanza italiana con impegno di dirigere, complessivamente, il 40 per cento delle manifestazioni ».

L'onorevole Terranova ha presentato i seguenti emendamenti.

Sostituire il terzo e quarto comma, con i seguenti:

« Il repertorio deve comprendere, in misura prevalente, opere e composizioni di autori italiani.

I cartelloni delle stagioni liriche e sinfoniche devono comprendere lavori di autori italiani viventi in ragione non inferiore al 15 per cento per le opere liriche e il 20 per cento per quelle sinfoniche dell'intero programma.

Presso ciascun ente deve essere allestita, nel corso di ciascun anno, almeno un'opera o balletto o composizione nuovissima di autore italiano.

Le stagioni liriche devono prevedere prevalentemente l'impiego di artisti di canto di nazionalità italiana.

È tuttavia consentito l'impiego, nei ruoli primari, di artisti di nazionalità straniera li-

mitatamente ad un quarto dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione.

E' fatto salvo, comunque, quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiore al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di natura eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo, ma in ogni caso subordinatamente ad accordi di reciprocità ».

Dopo l'ultimo comma, aggiungere i seguenti:

« Ciascun ente ad attività intera e cioè avente i complessi artistici con carattere di stabilità, deve comprendere nel proprio regolamento organico oltre il direttore artistico, altri due direttori d'orchestra di nazionalità italiana i quali dovranno dirigere non meno del 30 per cento e non oltre il 40 per cento delle manifestazioni.

La direzione delle opere liriche e sinfoniche deve essere riservata per una aliquota non inferiore al 50 per cento dell'intero programma a direttori d'orchestra italiani.

Ciascun direttore non può dirigere più del 5 per cento delle rappresentazioni in cartellone degli altri enti lirici.

Non può essere messa in scena o eseguita opera o balletto o composizione, di cui siano autori componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Parimenti non potrà essere scritturato per prestazioni nell'Ente, artista o tecnico facente parte del Consiglio di amministrazione ».

TERRANOVA. Onorevoli colleghi con i miei emendamenti di cui il primo è in parte identico a quello del collega Zincone s'intende:

1) garantire la esecuzione di opere liriche e sinfoniche di autori italiani, cioè rinnovare il repertorio italiano e non quello straniero come vorrebbe il collega Scarpa.

Ciascuna Nazione rinnovi il proprio repertorio con i mezzi che lo Stato mette a disposizione;

2) assicurare lavoro ad artisti italiani e farne conoscere le loro qualità artistiche;

3) garantire, nel caso di impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazio-

nalità straniera, attraverso accordi di reciprocità, l'impiego di compagnie italiane;

4) assicurare l'impiego di un maggior numero di direttori d'orchestra eliminando l'attuale monopolio;

5) introdurre un certo costume secondo cui non è lecito eseguire opere di autori i quali siano componenti del Consiglio di amministrazione di un Ente, o scritturare artisti o tecnici facenti parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Onorevole Sottosegretario, Ella mi ha pregato di non insistere sulla votazione dei due miei emendamenti impegnandosi ad inserire questi emendamenti in sede di regolamento. Pertanto dopo le sue assicurazioni mi ritengo soddisfatto.

GAGLIARDI, *Relatore*. Io propongo allo onorevole Terranova di trasformare il proprio emendamento in ordine del giorno in modo che le sue proposte possano essere accolte in sede di regolamento.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo dichiara all'onorevole Terranova di prendersi carico delle esigenze giuste da lui opposte. E non ha difficoltà, trasformandosi gli emendamenti in ordine del giorno, a tenerne conto in sede di emanazione del regolamento.

PRESIDENTE. Poichè gli onorevoli Terranova e Zincone ritirano i propri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 17 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

PRESIDENTE. Dò lettura e pongo successivamente in votazione gli articoli 18 e 19 ai quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 18.

Rappresentazioni a prezzi ridotti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

(È approvato).

ART. 19.

Coordinamento dell'attività degli enti

Per il coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli enti autonomi lirici ed

istituzioni concertistiche assimilate, per la realizzazione tra gli stessi di scambi di materiali scenici, di artisti e di spettacoli e per l'esame dei problemi relativi al collocamento del personale di cui all'articolo 45, è istituito un apposito comitato presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, composto dal direttore generale dello spettacolo, dal direttore dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, dai sovrintendenti e dai direttori artistici degli enti ed istituzioni indicati all'articolo 6.

Il Ministro può delegare il direttore generale dello spettacolo a presiedere il comitato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

(E approvato).

Do ora lettura dell'articolo 20.

ART. 20

Coordinamento in sede regionale

Per assicurare il coordinamento delle attività musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale, il Ministro del turismo e dello spettacolo, ferme restando le competenze delle Regioni a statuto speciale, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale, sentita la Commissione centrale per la musica, promuoverà nelle singole regioni la costituzione di appositi Comitati composti da rappresentanti delle amministrazioni provinciali e comunali, degli enti turistici e delle organizzazioni sindacali dello spettacolo nonché dai sovrintendenti degli enti autonomi lirici aventi sede nei capoluoghi di Regione.

Come i colleghi ricorderanno questo articolo fu modificato dalla Commissione in sede referente con l'approvazione di un emendamento Raia e Grimaldi, accolto in una nuova formulazione da me stesso suggerita: « ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale », e di un emendamento del relatore aggiuntivo delle due ultime due righe relative alla inclusione dei Soprintendenti.

VIVIANI LUCIANA. C'era, a questo articolo, anche un emendamento Borsari ed altri, tendente ad aggiungere alla fine le parole « e favorirà la costituzione di forme associative e consortili delle istituzioni liriche e concertistiche sovvenzionate dallo Stato ». Vorrei sottoporlo all'esame del Relatore e del Governo per chiedere che del concetto da esso espresso

si tenga conto in sede di applicazione della legge.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ne terremo conto.

PRESIDENTE. Rinunzia allora alla votazione?

VIVIANI LUCIANA. Sì, onorevole Presidente e prendiamo atto della dichiarazione del Governo.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati ripresentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 20 nel testo di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 21.

ART. 21.

Ripartizione del contributo dello Stato

La ripartizione del contributo dello Stato di cui al fondo previsto dall'articolo 2, lettera a), è effettuata biennialmente, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per il primo biennio di applicazione della legge, il contributo dello Stato è commisurato alla spesa sostenuta da ciascun ente per il mantenimento del personale amministrativo, tecnico ed artistico quale risulta accertata al 31 dicembre 1966.

La somma disponibile, dopo la ripartizione di cui al comma precedente, viene ulteriormente ripartita tra gli enti, tenendo presenti:

a) la qualità e la quantità della produzione artistica realizzata da ciascun ente nel triennio precedente;

b) la frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo triennio, intesa come rapporto tra il numero degli spettatori e la capienza del teatro;

c) il programma di attività dell'ente quale risulta approvato ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 16 e 17, considerata anche l'attività da espletare nell'ambito regionale e l'organizzazione di manifestazioni di particolare interesse internazionale;

d) l'onere per il funzionamento dei Centri di formazione professionale;

e) l'interesse dimostrato dalle istituzioni e dagli enti locali nei confronti dell'ente, commisurato all'entità dei contributi erogati in relazione alle risorse finanziarie delle istituzioni e degli enti locali medesimi.

Per i bienni successivi saranno seguiti i criteri indicati nei commi precedenti, tenuti presenti i risultati artistici e organizzativi da ciascun ente conseguiti e l'eventuale aumento dell'attività degli enti autonomi di

Torino è di Genova, in relazione alla ricostruzione dei rispettivi teatri.

I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Il pagamento del contributo dello Stato è effettuato per i 3/4 all'inizio di ogni esercizio finanziario e per il residuo ad esercizio finanziario ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo e la dimostrazione da parte dell'ente o istituzione di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

Non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 22.

ART. 22.

Teatri e locali

I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

Non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23.

ART. 23.

Incentivi a favore della nuova produzione nazionale

Allo scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica e concertistica nazionale, sul fondo di cui alla lettera a) dell'articolo 2 è riservata annualmente una somma non inferiore a 200 milioni di lire per la concessione di contributi straordinari a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento e l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione nella città sede dell'ente o istituzione.

La misura dei contributi e le modalità di concessione sono fissate annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo disponibile viene accantonato e può essere utilizzato allo stesso scopo per l'esercizio successivo.

A tale articolo sono stati presentati otto emendamenti e precisamente: dall'onorevole Zincone:

Al primo comma, sostituire le parole: « a 200 milioni di lire » con le parole: « al 4 per cento ».

Al terzo comma, sopprimere le parole: « di 200 milioni di lire ».

Al terzo comma, sostituire la parola: « può » con la parola: « deve »;

Dall'onorevole Viviani Luciana ed altri:

Al primo comma, seconda riga, sopprimere la parola: « nazionale ».

Al primo comma, quart'ultima riga, aggiungere dopo le parole: « istituzioni assimilate » le parole: « e dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali di cui all'articolo 27 ».

Al primo comma, terz'ultima riga, sopprimere la parola: « Italiani ».

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Almeno il 25 per cento delle opere, dei balletti rappresentati nel corso di ogni stagione lirica e delle composizioni eseguite nel corso di ogni stagione concertistica deve essere scelto da ciascun teatro o istituzione concertistica tra i lavori composti nei precedenti 50 anni e mai eseguiti in quella sede, tenendo anche in particolare considerazione i lavori presentati nei festivals di musica contemporanea ».

Dal deputato Terranova:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo potrà essere utilizzato nell'esercizio successivo ».

PRESIDENTE. I presentatori mantengono gli emendamenti di cui ho dato lettura?

VIVIANI LUCIANA. Il nostro gruppo mantiene gli emendamenti.

ZINCONI. Insisto sul terzo emendamento, cioè quello tendente a sostituire la parola « può » con la parola « deve ».

PRESIDENTE. Quindi l'onorevole Zincone ritira gli altri due emendamenti ed insiste per l'emendamento al terzo comma. Quale è il parere del Relatore su tutti gli emendamenti mantenuti?

GAGLIARDI, Relatore. Il Relatore si rimette al Governo.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo è contrario. Per quanto riguarda l'ultimo emendamento Viviani Luciana debbo dire che il Governo è contrario a questo indirizzo di « quantazione » delle opere. Mi pare poco confacente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Viviani Luciana ed altri al primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Viviani Luciana ed altri al primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Zincone al terzo comma.

(Non è approvato).

Mi sembra che l'emendamento Terranova sia precluso. Infatti con questo emendamento si proponeva di sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo sarà utilizzato nell'esercizio successivo ». Ad ogni modo lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Vi è infine l'emendamento aggiuntivo Viviani Luciana ed altri. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura:

ART. 24.

Statuto e regolamento organico degli enti

Gli enti e le istituzioni indicati nell'articolo 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento organico è approvato dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

Il trattamento economico del personale artistico e tecnico è regolato da contratti di la-

vorò tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

TITOLO III

ATTIVITÀ MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO

ART. 25.

Disposizioni generali

Oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Le sovvenzioni sono assegnate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera b) dell'articolo 2, tenendo conto dell'importanza delle località, degli interessi turistici, degli indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone depresse.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Commissione approvò in sede referente un emendamento Terranova, oggi incluso nel testo di cui ho dato lettura (adottato come testo base), con il quale si prevedeva che le sovvenzioni fossero assegnate « con decreto del Ministro ».

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ho fatto accertamenti nella giornata di ieri, in merito a questo emendamento del collega Terranova, che mi pare prelude ad altri tre emendamenti sullo stesso tema.

Ho accertato, in concreto, che i decreti, sia dal punto di vista della impegnativa che della erogazione, vengono sempre fatti regolarmente da parte del Ministro. Solamente si tratta di decreti — e il collega Semeraro potrà darne atto — che si riferiscono al complesso dei provvedimenti approvati. Quindi pregherei l'onorevole Terranova di non insistere.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, dato che la Commissione ha adottato come testo base quello approvato in sede referente, se vuole cambiarlo deve proporre un emendamento governativo, altrimenti rimane

l'emendamento Terranova che è stato a suo tempo accolto e inserito nel testo.

TERRANOVA. Mi permetto di far osservare all'onorevole Sottosegretario che il testo dell'articolo 21 oggi approvato, al penultimo comma stabilisce che i contributi sono assegnati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale della musica. Anche all'articolo 38 si parla di contributi concessi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita, ecc... Non capisco perché all'articolo 25 non debba essere usata la stessa dizione che garantisce attraverso la Corte dei conti il miglior controllo della erogazione delle sovvenzioni. Penso che si tratti più che altro di una dimenticanza di chi ha predisposto il disegno di legge.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Non insisto e mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti pongo in votazione l'articolo 25 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura.

ART. 26.

Organizzazione delle manifestazioni liriche

Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da amministrazioni comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, istituzioni musicali ed enti non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata.

Nelle località in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 40.

L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo articolo 27, può essere curata direttamente dagli enti promotori.

È stato presentato un emendamento a firma degli onorevoli Viviani Luciana e Borsari del seguente tenore: *alla fine del terzo comma, aggiungere le parole: « ...e delle isti-*

tuzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

L'articolo 26 nel suo complesso rimane pertanto così formulato:

ART. 26.

Organizzazione delle manifestazioni liriche

Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da amministrazioni comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, istituzioni musicali ed enti non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata.

Nelle località in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 40 e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici.

L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo articolo 27 può essere curata direttamente dagli enti promotori.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Data l'ora tarda propongo di sospendere la seduta e di riprendere l'esame oggi pomeriggio. Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

(La seduta sospesa alle ore 14 riprende alle ore 17).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora esaminare l'articolo 27. Ricordo ai colleghi che la Commissione ha esaminato il provvedimento in sede referente fino all'articolo 26. Pertanto come è stato stabilito all'inizio dell'esame degli articoli, a partire da questo articolo riprendiamo come testo base per l'esame degli articoli il testo trasmesso dal Senato. Do lettura dell'articolo 27.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

ART. 27.

Teatri di tradizione

Nella concessione delle sovvenzioni per la attività lirica sono tenute in particolare considerazione le stagioni organizzate annualmente dai « teatri di tradizione »: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché dal Comitato Estate Livornese di Livorno e dall'Ente Concerti Sassari di Sassari.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di « teatro di tradizione » a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali.

Sono stati presentati emendamenti dal deputato Terranova:

Al primo comma, dopo le parole « Grande di Brestia » aggiungere le parole « Donizetti di Bergamo, Castello di Lombardia di Enna »;

dai deputati Viviani Luciana, Borsari, Gorreri e Lajolo:

Al primo comma, sostituire la prima, la seconda, terza e quarta riga fino a: « teatri di tradizione » con le parole: « sono riconosciuti teatri di tradizione ».

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, Aidem di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo ».

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgono nel territorio delle rispettive province »:

Alla fine dell'ultimo comma aggiungere le parole:

« o la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale alle istituzioni con complessi

stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività »;

Al titolo dell'articolo aggiungere le parole: « e istituzioni concertistico-orchestrali »;

BORSARI. I nostri emendamenti sono stati ampiamente illustrati nel corso della discussione **generale**.

Vorrei soltanto sottolineare la particolare validità del nostro primo emendamento visto che ormai la prima parte dell'articolo non è più accettabile, in quanto abbiamo negli articoli precedenti inserito il criterio della ripartizione percentuale.

GAGLIARDI, *Relatore*. Sono d'accordo su questo emendamento.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Anche il Governo è d'accordo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento tendente a sostituire le prime quattro righe dell'articolo, fino alle parole « teatri di tradizione », con le parole « sono riconosciuti teatri di tradizione ».

(È approvato).

GAGLIARDI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Terranova, il relatore è perplesso circa l'opportunità di inserire anche il Donizetti di Bergamo e il Castello di Lombardia di Enna. Difatti, anche se il primo è da me conosciuto, del secondo non ho alcuna notizia. Dovrei quindi, per agire in coscienza, dire di sì all'inclusione del primo teatro e no all'inclusione del secondo. Mi rimetto quindi al Governo, nell'eventualità che voglia prendere in considerazione l'opportunità di provvedere in un secondo momento a rendere giustizia al Donizetti di Bergamo.

GREPPI. Devo constatare che per la prima volta il relatore ha peccato di illogicità, in quanto non si capisce perché, se veramente il Donizetti merita di essere incluso, lo si debba trascurare per il semplice fatto che in questo emendamento è stato abbinato al Castello di Lombardia di Enna.

VIVIANI LUCIANA. Ribadiamo in questa occasione quanto già da noi sostenuto a proposito del Bellini di Catania. Riteniamo che anche per questo teatro si possa formulare un ordine del giorno per invitare la Commissione centrale ad esaminare con la dovuta e particolare attenzione la posizione del Donizetti di Bergamo e del Castello di Lombardia di Enna.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo prega il presentatore di non insistere, perché altrimenti sarebbe costretto ad opporsi all'emendamento. Vale infatti anche per questa occasione quando ho detto questa mattina ai presentatori dell'emendamento sul San Carlo di Napoli. Io per primo sono a conoscenza dell'attività ragguardevole svolta dal Castello di Lombardia di Enna: è indubbiamente un'istituzione seria ed importante.

Devo però dire che coerentemente con l'atteggiamento sin qui tenuto da questo Governo, io sono dell'avviso di accogliere l'ordine del giorno presentato dall'onorevole collega Cattaneo Pettrini Giannina nel senso di trasmettere questo come raccomandazione alla Commissione centrale per la musica.

PRESIDENTE. L'onorevole Terranova ritira il proprio emendamento. Voteremo l'ordine del giorno alla fine dell'esame degli articoli.

Pongo ora in votazione l'emendamento Viviani, Borsari, Gorreri e Lajolo, tendente ad aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo 27 il seguente:

« Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrale: Haydn di Bolzano e Trento, Aidem di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo ».

(E approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento Borsari, Viviani, Gorreri e Lajolo, tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrale hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive province ».

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Viviani Luciana, Borsari, Gorreri e Lajolo, tendente ad aggiungere alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 27, le parole:

« o la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili e semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività ».

(E approvato).

Pongo infine in votazione l'emendamento Viviani Luciana, Borsari, Gorreri e Lajolo, tendente ad aggiungere al titolo dell'articolo 27, le parole: « e istituzioni concertistico-orchestrale ».

(E approvato).

L'articolo 27 risulta pertanto così formulato:

ART. 27.

Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrale

Sono riconosciuti « teatri di tradizione »: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Pionchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.

Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrale: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrale hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive province.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto riconoscere la qualifica di « teatro di tradizione » a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgano annualmente almeno cinque mesi di attività.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Passiamo ora all'articolo 28. Ne do lettura:

ART. 28.

Programmi delle manifestazioni

I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere:

a) l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana;

b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali è consentito un numero minore.

Per le stagioni organizzate dai « teatri di tradizione » di cui all'articolo 27, il Ministero del turismo e dello spettacolo può autorizzare, in casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto.

La predetta quota può essere elevata nel caso di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni.

Sono stati presentati emendamenti dall'onorevole Terranova:

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: « non meno di 45 »; con le parole: « non meno dell'80 per cento di ».

Al secondo comma, sostituire le parole: « un quarto » con le parole: « un sesto ».

Sopprimere il terzo comma.

dall'onorevole Gorreri ed altri:

Al primo comma sostituire il secondo periodo della lettera b) con il seguente: « Per le stagioni organizzate dai "teatri di tradizione" di cui all'articolo 27 è consentito l'impiego nei ruoli primari di artisti di nazionalità in misura non superiore ad 1/3 dell'organico della compagnia di canto impiegata durante l'intera stagione teatrale ».

dall'onorevole Viviani Luciana ed altri:

Alla fine del secondo comma aggiungere le parole:

« impiegate durante l'intera stagione teatrale ».

dall'onorevole Borsari ed altri:

Aggiungere in fine i seguenti commi:

« I programmi di massima delle manifestazioni dei teatri di tradizione devono pervenire al Ministro del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'annata precedente alla quale si riferiscono.

« Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, provvederà alla suddivisione dei fondi riservati ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistiche assimilate entro 60 giorni dal termine di cui sopra in base al gettito delle entrate dell'anno precedente ».

L'onorevole Terranova ha facoltà di illustrare i propri emendamenti.

TERRANOVA. Al primo comma, lettera b), dell'articolo 28 propongo di sostituire le parole: « non meno di 45 » con le parole: « non meno dell'80 per cento di ». In sostanza il Governo intende garantire che la maggior parte degli esecutori sia di nazionalità italiana. Ma fissare un certo numero non vuol dire nulla, per questo avevo proposto di sostituire al posto di quella costante, una percentuale variabile in rapporto all'entità dell'orchestra. Per quanto riguarda il secondo comma propongo invece di sostituire le parole: « un quarto » con le parole « un sesto ». E cioè: per le stagioni organizzate dai « teatri di tradizione » di cui all'articolo 27, il Ministero del turismo e dello spettacolo può autorizzare, in casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli primari, di artisti lirici di nazionalità straniera, in misura non superiore ad un sesto, anziché ad un quarto. E ciò per garantire una maggiore presenza di artisti lirici italiani.

Propongo infine di sopprimere l'ultimo comma perché mi domando che rilascerà questi certificati di residenza, attestanti la permanenza in Italia da 5 anni?

Basta un semplice atto notorio?

BONEA. Ma dovrebbe trattarsi di documenti attestanti la residenza anagrafica o quella artistica?

TERRANOVA. Dovrebbe trattarsi almeno di residenza anagrafica. Però oggi basta soltanto un atto notorio.

PRESIDENTE. L'onorevole Gorreri ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

GORRERI. Nel testo di disegno di legge è detto, a proposito dell'impiego nei ruoli primari di artisti stranieri, che il loro impiego non deve essere superiore ad un quarto dell'organico della compagnia di canto, ma non del resto del programma. Invece secondo me bisognerebbe riferire il terzo o il quarto al programma dell'intero cartellone.

BORSARI. Pregheremmo di prendere atto della seguente correzione. Al secondo comma del nostro emendamento aggiuntivo vorremmo togliere le parole « in base al gettito ecc. ».

Il testo risulta quindi così formulato: « Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, provvederà alla suddivisione dei fondi riservati ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistiche assimilate entro 60 giorni dal termine di cui sopra ». La ragione di

questo emendamento è di impegnare i teatri a predisporre i loro programmi per tempo, come peraltro essi stessi vanno chiedendo come una necessità che favorisce la qualificazione dei loro cartelloni e dei loro programmi di attività. Naturalmente ciò consente di essere sicuri, una volta che sia stato stabilito il termine dei 60 giorni, di poter predisporre le compagnie.

Perché oggi accade che la maggior parte dei teatri fissano il loro programma ed ottengono l'approvazione da parte del Ministero soltanto quando la stagione è ormai incominciata. Ciò naturalmente determina una grave situazione di incertezza e di disagio, per cui riteniamo che una specificazione possa essere favorevolmente accolta dalla Commissione nell'interesse delle stesse manifestazioni.

SCARPA. Vorrei pregare il rappresentante del Governo e il relatore di prendere in considerazione l'opportunità di apportare qualche piccola modifica a questo testo, in quanto ritengo che esso attualmente soffra di una forma grave di provincialismo.

Noi siamo molto orgogliosi di sapere che cantanti o complessi italiani riscuotono grande successo all'estero, ma non ci rendiamo conto che esistono complessi di gran pregio anche presso istituti stranieri, complessi che noi abbiamo il diritto di ascoltare. Pertanto una norma che obblighi l'impiego di artisti italiani pone un limite troppo ristretto e comunque provincialistico. Questo perché, se vogliamo ascoltare, ad esempio, il « Ratto del Serraglio » di Mozart, è evidente che i complessi di Salisburgo o di Vienna possono offrircelo in una edizione particolarmente curata.

Con questa norma, in definitiva, non faremmo altro che dire ai nostri dirimpettai stranieri che noi ci reheremo spesso con le nostre compagnie nei loro paesi, ma che non abbiamo affatto bisogno di alcuna loro presenza nei nostri teatri.

Inoltre, e questa è una seconda importante considerazione, accade sovente che interi complessi vengano in Italia per un gruppo di rappresentazioni: vengono cioè rappresentate opere non italiane con un complesso composto di orchestrali, di coro, di solisti interamente stranieri. Se noi però stabiliamo che gli stranieri possono essere soltanto un quarto dell'intera compagnia, precludiamo ai teatri di tradizione una possibilità di questo genere, cosa che a noi sembra inopportuna, visto che i complessi interamente stranieri possono apportare un contributo artistico e culturale di grande valore. Infine, così come i teatri stra-

nieri contano su un notevole apporto di complessi italiani a noi sembra opportuno, tanto per fare un esempio, che a Torino venga rappresentata un'opera di Wagner da un complesso interamente tedesco, in quanto è evidente che in quel paese sono in questo campo altamente specializzati. Così altri teatri di tradizione hanno in passato scritturato interi complessi di Salisburgo per la messa in scena di opere di Mozart in una forma che noi non siamo in grado di riprodurre allo stesso livello artistico.

Se pertanto stabiliamo che soltanto un quarto del complesso può essere straniero precludiamo ai dirigenti di questi teatri la possibilità di offrire al proprio pubblico spettacoli di questo genere. Recentemente abbiamo assistito ad una manifestazione organizzata dal Gonfalone di Vittorino Veronese che a Villa Pamphili ha messo in scena un ciclo di opere di Monteverdi con artisti interamente stranieri. Si è trattato di spettacoli veramente egregi e lo stesso livello possiamo attenderci per le annunciate rappresentazioni di un complesso di Berlino est del « Messia » di Händel.

In definitiva quindi non possiamo introdurre un principio tanto provincialistico, visto inoltre che non vi è nessun altro paese che abbia stabilito una preclusione di questo tipo.

TERRANOVA. Al di là di qualsiasi considerazione, lo scopo di questo emendamento è di dare possibilità di lavoro agli orchestrali italiani, almeno in una certa percentuale. I nostri orchestrali hanno pienamente diritto di partecipare all'esecuzione di qualsiasi opera, per la dimostrazione che sempre danno della loro valentia.

GAGLIARDI, *Relatore*. Sono stati presentati alcuni emendamenti contenenti varie percentuali a proposito della partecipazione di personale straniero. I due emendamenti sono presentati entrambi da esperti cultori di cose musicali, ed entrambi, a mio avviso, eccedono in opposte direzioni. Mi sarebbe quindi facile dire che *in medio stat virtus*. Il relatore però preferisce dire che il testo del Governo è valido nella misura in cui riguarda non i teatri o gli enti lirici, ma soltanto i teatri di tradizione.

Se noi continuiamo a finanziare attraverso i teatri di tradizione, il Teatro di Stato di Praga, quello di Berlino Est e Berlino Ovest, quello di Sofia, alla fine i nostri artisti, la nostra gente, i nostri complessi che fanno? Bisogna fra l'altro che voi mi diciate dove è indicato questo diritto di reciprocità obbligate

ed esplicito. Il vincolo di nazionalità è previsto solo per gli artisti dei ruoli primari, dei lirici, non è previsto né per il coro, né per le masse orchestrali. Quindi anche questo no signori. Si può avere il caso « in casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, in misura non superiore ad un quarto dell'organico della compagnia di canto ». E ancora « la predetta quota può essere elevata nel caso di artisti stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni ». C'è da aggiungere, onorevoli colleghi, che a mio avviso, tutte queste limitazioni e queste condizioni sono previste dal nostro Governo nel caso di spettacoli dallo stesso sovvenzionati. Perché il teatro di tradizione avrà un programma che è sovvenzionato dal Governo, ma niente impedisce che al di fuori di quel programma, lo stesso teatro possa fare degli scambi culturali alla pari con le compagnie straniere, con il diritto di reciprocità. In questo modo avremo un perfetto equilibrio: questa è una partita di giro, un avere e un dare, un dare e un avere che chiude il discorso. Io respingerei la tesi che il Governo può intervenire su tutte le manifestazioni dei teatri di tradizione. Il Governo può intervenire su quelle che sovvenziona, cioè può dire: « dove metto denaro pubblico, lì pretendo la difesa della nazionalità ». Ma dove non mette denaro, il teatro è libero di fare quello che vuole. Cioè il vincolo esiste per le manifestazioni pagate. E qui rispondo anche all'onorevole Terranova per dire che il minimo di 45 è messo anche a tutela di un minimo di dignità del complesso. Perché si possono fare anche dei complessi con 20 e 30 orchestrali, ma certe opere, certi spartiti, certe manifestazioni sinfoniche, certe audizioni, non si possono fare degnamente con un numero inferiore ad una certa misura. Quindi se egli si preoccupa che non sia sufficientemente espressivo « salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali è consentito un numero minore » proponga eventualmente un emendamento che dica « salvo i casi di opere da camera..... ». Noi dobbiamo preoccuparci che se domani si vorrà fare uno spettacolo di buon livello artistico con meno di 45 esecutori, che non sia da camera, questa legge non lo consente. Questa legge consente che siano meno di 45 gli esecutori per gli spettacoli da camera, e 45 o più per gli altri spettacoli. Peraltro se c'è uno spettacolo che possa venire eseguito dignitosamente con meno di 45 esecutori, bisognerebbe eventualmente presentare un emenda-

mento che definisca meglio la cosa. Ma poiché l'onorevole Sottosegretario ha detto che questo testo è stato visto da tecnici del settore — e io d'altronde sono un uomo politico e non un tecnico della musica — mi rimetto al parere del Governo.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo concorda con le argomentazioni dell'onorevole Relatore.

GREPPI. Volevo osservare per quanto riguarda le stagioni organizzate dai teatri di tradizione, che male stanno tutte le percentuali, vuoi di un quarto, vuoi di un terzo, vuoi di un sesto, che hanno un carattere esageratamente empirico. Soprattutto se si tien conto del presupposto, contenuto nelle disposizioni, delle comprovate esigenze artistiche. Come si può dire che basterà un terzo, oppure un quarto? Le esigenze artistiche ci diranno se per la riuscita e la dignità di uno spettacolo occorrono molti o pochi elementi, che possono essere eventualmente stranieri. D'altra parte la garanzia delle esigenze, ci è data dal Ministero, il quale ha il diritto di dire se siano comprovate le esigenze e di qualificare queste esigenze. Nella qualificazione di queste esigenze si intende anche la determinazione del numero. Per quanto ci riguarda, e a titolo di consiglio, noi saremmo dell'opinione che ci si fermasse laddove si dice « il Ministero del turismo e dello spettacolo può autorizzare, in casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera ».

A questo punto io credo, che si possa e si debba lasciare al Governo la responsabilità di valutare in funzione delle esigenze, il numero.

DI GIANNANTONIO. Vorrei difendere il testo governativo. Purtroppo le ragioni ideali e le affermazioni razionali contano molto poco, di fronte al fatto che queste percentuali sono dettate da ragioni estremamente pratiche e sindacali. Sono cioè taluni esponenti sindacali, ben qualificati, che al Ministero, si sono andati a raccomandare per indicare questi minimi, perché di fatto, nella oscillazione delle mode e di talune convenienze, gli artisti stranieri, spesso, superano notevolmente questi minimi. Quindi è vero quanto ha detto l'onorevole collega Greppi, è verissimo quanto ha detto l'onorevole Scarpa, ma è anche vero che ci sono delle ragioni strettamente sindacali dinanzi alle quali non possiamo chiudere l'occhio.

GREPPI. Ma la ragione non dovrebbe sacrificare i requisiti artistici.

SCARPA. Io ho l'impressione che non ci si sia soffermati adeguatamente sull'emendamento Gorreri. Infatti per quanto riguarda l'indicazione di queste percentuali, tale emendamento afferma che esse, cioè il quarto, si deve riferire al complesso artistico utilizzato in una intera stagione. Infatti l'accoglimento di questo emendamento potrebbe permettere di superare il limite di una rappresentazione fatta da un complesso totalmente straniero e di altre che sono fatte solo da complessi italiani. Se cioè si accetta l'emendamento Gorreri, avremo pur sempre un quarto, ma sul complesso delle rappresentazioni dell'intera stagione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Terranova Corrado tendente a sostituire le parole « non meno di 45 » con le parole « non meno dell'80 per cento di ». Per questo emendamento il Relatore si è rimesso al Governo, il quale, si dichiara contrario.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Terranova Corrado, tendente a sostituire le parole « un quarto » con le parole « un sesto ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gorreri ed altri sostitutivo del secondo periodo della lettera b).

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento aggiuntivo al secondo comma degli onorevoli Viviani Luciana ed altri.

VIVIANI LUCIANA. Si intende confermare il concetto previsto per gli enti autonomi.

GAGLIARDI, *Relatore*. Mi rimetto al Governo.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo è contrario, e questo perchè io intendo seguire una mia linea che prescinde in questo momento anche dal merito stesso dell'emendamento: mi preoccupo cioè di portare al Senato un testo emendato il meno possibile.

BORSARI. Noi riteniamo che l'attuale testo dell'articolo intenda esprimere proprio il concetto che noi vorremmo soltanto precisare, visto che l'intenzione del Governo nell'elaborare questo testo è stata senz'altro quella di esten-

dere a questa categoria quanto già previsto per gli enti autonomi. Pertanto, ove vi fosse la prospettiva che il nostro emendamento venga respinto, preferiremmo ritirarlo, per non compromettere l'interpretazione del testo attuale.

SEMERARO. Vorrei aggiungere che l'interpretazione esatta non può che essere quella indicata dai colleghi comunisti. Infatti i programmi della stagione vengono compilati globalmente prima dell'inizio della stagione stessa, e pertanto non possiamo escludere che qualcuno possa esaurire la percentuale fissata dall'articolo in una sola rappresentazione. Sono pertanto favorevole all'emendamento aggiuntivo proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Viviani Luciana ed altri: *aggiungere alla fine del secondo comma le parole « impiegate durante l'intera stagione teatrale ».*

(È approvato).

Al terzo comma vi è un emendamento soppressivo dell'intero comma dell'onorevole Terranova al quale si è aggiunto un emendamento sostitutivo dell'intero comma dell'onorevole Bonea del seguente tenore: « Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attività artistica in Italia per almeno cinque anni ».

Quest'ultimo emendamento, in pratica, tende a sostituire il requisito della residenza anagrafica con quello dell'esercizio dell'attività artistica.

GAGLIARDI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Terranova e favorevole allo emendamento Bonea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Terranova.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Bonea.

(È approvato).

Vi è infine l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Borsari, ed altri con le modifiche dello stesso presentatore indicate.

Prego gli onorevoli proponenti di ritirarlo, visto che si tratta di materia regolamentare.

VIVIANI LUCIANA. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. L'articolo 28 risulta quindi così formulato:

ART. 28.

Programmi delle manifestazioni

I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere:

a) l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana;

b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali è consentito un numero minore.

Per le stagioni organizzate dai « teatri di tradizione » di cui all'articolo 27, il Ministero del turismo e dello spettacolo, può autorizzare, in casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, in misura non superiore ad 1/4 dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale.

Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attività artistica in Italia per almeno cinque anni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29. Ne dò lettura:

ART. 29.

Recite a prezzi ridotti

Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Non essendovi emendamenti lo pongo direttamente in votazione:

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 30.

ART. 30.

Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche

L'ammontare della sovvenzione per ogni singola recita è determinato annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per le recite di stagioni liriche di carattere tradizionale l'ammontare della sovvenzione, tenuto conto dell'importanza delle ma-

nifestazioni, è fissato in misura superiore ad almeno il 30 per cento di quello previsto per le recite di stagioni ordinarie.

Speciali contributi integrativi possono essere assegnati:

a) per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di prima esecuzione locale;

b) per l'allestimento di opere italiane del passato, non rappresentate da almeno un ventennio;

c) per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere italiane inedite.

Il numero delle recite sovvenzionate è determinato col provvedimento di assegnazione.

Sono stati presentati due emendamenti: il primo dell'onorevole Viviani Luciana ed altri interamente sostitutivo dell'articolo:

« L'ammontare delle sovvenzioni per ogni singola recita sarà determinato annualmente dal Ministro per il turismo e dello spettacolo sentita la Commissione centrale per la musica.

Nella assegnazione delle sovvenzioni saranno tenute in particolare considerazione gli enti pubblici aderenti a consorzi o forme associative provinciali, interprovinciali, e regionali.

Per le stagioni liriche tradizionali l'ammontare della sovvenzione sarà fissato in base al gettito dato dalla percentuale di cui alla lettera b) dell'articolo 2 riservata ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistiche assimilate, tenuto conto dell'importanza delle stagioni, del contributo degli enti locali e dell'affluenza del pubblico.

Speciali contributi possono essere concessi:

a) per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di prima esecuzione locale;

b) per l'allestimento di opere italiane del passato non rappresentate da almeno un ventennio;

c) per la preparazione del materiale musicale occorrente alla esecuzione di opere italiane inedite.

I contributi degli enti locali sono iscritti, per quanto riguarda i comuni e le amministrazioni provinciali, tra le spese obbligatorie dei rispettivi bilanci.

Il numero delle recite sovvenzionate è determinato col provvedimento di assegnazione »;

l'altro emendamento è del collega Terranova:

dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« Il contributo di cui alla lettera c) spetta a chi ha curato la preparazione del materiale musicale ».

TERRANOVA. Vorrei far presente che l'autore di un'opera deve apprestare a proprie spese il materiale d'orchestra e cioè partiture e spartiti.

In questo caso la somma da lui anticipata deve essergli restituita. Tuttavia, dall'insieme dell'articolo, sembra che beneficiario del contributo a tale titolo, debba essere solo l'organizzatore delle stagioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Viviani Luciana ha ritirato il proprio emendamento.

VIVIANI LUCIANA. Vorremmo però un parere del Governo sul secondo comma, ladove si dice: « nell'assegnazione delle sovvenzioni saranno tenuti in particolare considerazione gli enti pubblici aderenti a consorzi o forme associative provinciali, interprovinciali o regionali ».

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo non ha difficoltà a prendere in considerazione ed accettare il principio espresso nel secondo comma.

PRESIDENTE. Quale è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento Terranova?

GAGLIARDI, *Relatore*. Mi rimetto al Governo.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Io voglio dire all'onorevole Terranova — a parte il discorso che mi sono permesso di fare pocanzi — se egli ritiene (nella sua esperienza comprovata e riconosciuta da tutti) che questa è una norma veramente importante. Se cioè l'onorevole Terranova ne fa una questione di fondo — nonostante che a me paia che questa norma sia caratterizzata dalla ovvietà — io continuo ad annotare l'elenco degli emendamenti, che rendono però molto più problematica la approvazione della legge. Io credo quindi che tale emendamento possa essere trasformato in un ordine del giorno. Sarei quindi contrario all'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Terranova:

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 31. Ne do lettura.

ART. 31.

Attività concertistiche e loro sovvenzionamento

Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro.

L'importo delle sovvenzioni è determinato tenendo presenti:

a) l'importanza culturale, la continuità e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione;

b) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;

c) il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente e dei lavori di autore italiano non eseguiti localmente da almeno vent'anni;

d) il numero e l'importanza delle manifestazioni collaterali all'attività principale.

Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.

Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno il 20 per cento delle manifestazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti dall'onorevole Terranova:

Al primo comma aggiungere in fine le parole:

« e legalmente costituiti »;

Al secondo comma, lettera c), aggiungere il periodo:

« nei programmi devono essere inclusi almeno il 20 per cento di composizioni di autori italiani viventi »;

Aggiungere in fine il seguente comma:

« I compensi a favore di artisti singoli o di complessi di nazionalità straniera non

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

possono gravare sul bilancio finanziario della stagione per un importo superiore al 30 per cento riferito alle rispettive voci di impegno »;

dall'onorevole Zincone:

« Al secondo comma, lettera c), aggiungere in fine il periodo:

« Il predetto numero di lavori di autori italiani viventi non deve essere inferiore al 15 per cento del complesso dei lavori programmati ».

TERRANOVA. Al primo comma vorrei che fossero aggiunte le parole: « e legalmente costituiti ».

Al secondo comma chiedo di aggiungere ancora le parole: « nei programmi deve essere garantito almeno il venti per cento di composizioni di autori italiani viventi ». Il rappresentante del governo si è impegnato di inserire tale emendamento in sede di regolamento. Circa il terzo emendamento lo ritiro.

PRESIDENTE. Rimarrebbe quindi solo il primo emendamento. Chiedo al Relatore e al Governo di esprimere il proprio parere in merito a questo emendamento e a quello dell'onorevole Zincone.

GAGLIARDI, *Relatore*. La proposta dell'onorevole Zincone cozza contro il principio — che non abbiamo mai accettato, della quantificazione in percentuali fisse e che potrebbe, nel caso di mancanza di lavori degni, bloccare il programma, oppure di includere in esso rappresentazioni che non siano all'altezza. Per questo motivo mi pare importante che sia considerato il numero dei lavori in prima esecuzione e dei lavori di autori italiani. Ma non escludo che possa esserci un vero indice di percentuale. Mi rimetto comunque al Governo, così pure per l'emendamento dell'onorevole Terranova.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo conferma il parere contrario in ordine alla quantificazione e ritiene sufficiente la specificazione. È quindi contrario all'emendamento Zincone. Analogamente a quanto dichiarato a proposito dell'articolo 17 terrò conto del secondo emendamento Terranova in sede di regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Zincone e lo onorevole Terranova ritirano i propri emendamenti.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 31 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 32, di cui dò lettura.

ART. 32.

*Manifestazioni liriche
e concertistiche all'estero*

Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, può sovvenzionare:

a) manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai « teatri di tradizione » previsti dall'articolo 27 e da enti ed istituzioni musicali non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata;

b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, nonché da società, istituzioni, associazioni e complessi che abbiano già svolto, da almeno due anni, attività in Italia o all'estero, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;

c) manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico.

Vi è un emendamento Terranova tendente ad aggiungere dopo le parole « può sovvenzionare » le parole « con proprio decreto ». Relatore e Governo sono d'accordo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è inoltre un emendamento Scarpa tendente ad aggiungere dopo le parole « istituzioni concertistiche assimilate » le parole « dalle istituzioni concertistico-orchestrali previste dall'articolo 27 ». Relatore e Governo si rimettono alla Commissione. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 32 risulta pertanto così formulato:

ART. 32.

*Manifestazioni liriche
e concertistiche all'estero*

Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per

la musica, può sovvenzionare con proprio decreto:

a) manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai « teatri di tradizione » previsti dall'articolo 27 e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata;

b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, dalle istituzioni concertistico-orche-strali previste dall'articolo 27, da società, istituzioni, associazioni e complessi che abbiano già svolto, da almeno due anni, attività in Italia o all'estero, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;

c) manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 33 c'erano due emendamenti dell'onorevole Zincone che vengono ritirati. Ve ne sono poi altri quattro dell'onorevole Terranova, tre dei quali, vengono ritirati. Rimane pertanto un unico emendamento Terranova, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo la parola « determinato » le parole « con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 33 risulta pertanto così formulato:

ART. 33.

Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero

Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuare all'estero, l'importo della sovvenzione è determinato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo tenendo presenti:

a) il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;

b) la posizione geografica della località in cui si svolge la manifestazione;

c) l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane;

d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere di autore italiano mai rappresentate.

I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonché i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalità italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali può essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o del complesso concertistico.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura e pongo in votazione l'articolo 34 al quale non vi sono emendamenti.

ART. 34.

Gestione delle manifestazioni sovvenzionate

È vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 35. Ne dò lettura:

ART. 35.

Festivals nazionali ed internazionali

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), possono essere sovvenzionati festivals lirici, concertistici, corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione alla esigenza di una più ampia diffusione della cultura musicale.

Gli onorevoli Di Giannantonio e Greppi hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole « possono essere sovvenzionati » *aggiungere le parole* « il festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia con un contributo annuo non inferiore ai 50 milioni, altri ».

L'onorevole Terranova ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere infine le parole: « organizzati da enti, istituzioni e comitati legalmente istituiti e non aventi scopi di lucro ».

GAGLIARDI, *Relatore*. Sono favorevole al primo emendamento, in considerazione del fatto che quando si approvò lo stanziamento

per questa legge fu indicata anche una spesa per le mostre d'arte cinematografiche, ed il Governo disse allora che in tutte le leggi successive a quella sarebbero stati previsti dei contributi per le manifestazioni liriche, concertistiche e di prosa. Credo pertanto sia opportuno concedere il contributo di 50 milioni al Festival internazionale della musica contemporanea di Venezia.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Terranova ha ritirato il suo emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Di Giannantonio e Greppi.
(È approvato).

L'articolo 35 risulta pertanto così formulato:

ART. 35.

Festivals nazionali ed internazionali

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), possono essere sovvenzionati il festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia con un contributo annuo non inferiore ai 50 milioni, altri *festivals* lirici, concertistici, corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione alla esigenza di una più ampia diffusione della cultura musicale.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

L'onorevole Zincone ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 35-bis.

« Allo scopo di dare più alto valore e migliore diffusione alla musica dei compositori italiani viventi l'Ente radiofonico italiano è tenuto, sia nelle trasmissioni radiofoniche che nelle televisive, a riservare almeno il 15 per cento per le opere liriche italiane nuove e nuovissime e il 20 per cento per le opere sinfoniche italiane nuove e nuovissime.

« Parimenti l'Ente radiofonico italiano è tenuto a rispettare le percentuali previste per i direttori, i concertisti, i cantanti italiani ».

Un altro articolo aggiuntivo, con molti punti di contatto con quello dell'onorevole

Zincone, è stato presentato dall'onorevole Terranova quale articolo 36-bis. Ne dò lettura:

ART. 36-bis.

« Allo scopo di dare più alto valore e migliore diffusione alla musica dei compositori italiani viventi l'ente radiofonico è tenuto sia nelle trasmissioni radiofoniche che in quelle televisive a trasmettere almeno il 15 per cento di opere liriche nuove e nuovissime e il 20 per cento di opere sinfoniche nuove e nuovissime delle opere complessive eseguite dall'ente in un anno ».

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ritengo che l'attuazione di questo principio, di per sé validissimo, potrebbe essere demandata al Governo. Difatti una volta stabilita la necessità di stilare un programma biennale, sarà poi il Ministro del turismo e dello spettacolo a stabilire con proprio decreto le percentuali di opere nuove e nuovissime da trasmettere. In questo modo verremmo incontro alle esigenze prospettate, pur lasciando una certa possibilità di manovra.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zincone e Terranova non si oppongono; s'intende quindi che ritirano i loro emendamenti accettando di stabilire il principio che la quantità delle opere da trasmettere verrà fissata dal Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministero delle poste e telecomunicazioni, sentito eventualmente il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilita l'accettazione di questo principio, con riserva di fissare in sede di coordinamento il nuovo testo dell'articolo 35-bis.

(Così rimane stabilito).

Dò lettura e pongo in votazione gli articoli 36 e 37 ai quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 36.

Concorsi, attività sperimentali e rassegne

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), sentita la Commissione centrale per la musica, possono essere assegnate sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino concorsi di com-

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

posizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.

(È approvato).

ART. 37.

Liquidazione sovvenzioni

La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi è disposta ad attività ultimata, previa presentazione di documentazione attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario della sovvenzione o del contributo non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per lo svolgimento della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il contributo si riferisce.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'Enpals rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione o del contributo assegnato, fin tanto che l'Enpals non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'Enpals, il Ministero rimetterà direttamente all'Ente le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'amministrazione e per l'assegnatario della sovvenzione o contributo.

È in facoltà del Ministero del turismo e dello spettacolo di concedere all'assegnatario accenti sulla sovvenzione, previa dimostrazione di avere svolto almeno il 50 per cento dell'attività.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 38. Ne do' lettura:

ART. 38.

Fondo speciale

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), il Ministero del turismo e dello spettacolo riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:

a) favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;

b) concessione delle borse di studio previste dall'articolo 8;

c) facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 50 milioni è destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali o da istituzioni o da comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese d'impianto e di funzionamento.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Le somme non utilizzate per le finalità di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 25, 32, 35 e 36.

L'onorevole Terranova propone di sostituire al secondo comma le parole « a 50 milioni » con le parole « a 100 milioni ».

L'onorevole Semeraro propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 100 milioni è destinata:

a) alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento;

b) alla concessione di contributi ai complessi bandistici che svolgono tournèes in tutta Italia e anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annui ».

SEMERARO. Questo emendamento è dovuto al fatto che mentre cinquant'anni fa nei bilanci comunali era prevista la spesa per la scuola musicale, oggi tale voce non

è neppure compresa tra quelle facoltative. Nel nostro paese però vi sono ben 2160 piccoli complessi, con un totale di oltre 70 mila esecutori, tutti operai o comunque gente che lavora e che impiega il suo tempo libero partecipando all'attività di queste bande musicali.

Pertanto questo contributo mi sembra più che giustificato, anche se forse non sarà del tutto sufficiente perché sicuramente arriveranno al Ministero migliaia e migliaia di richieste, pur se per modesti contributi. Si tratterà infatti di piccole somme destinate magari all'acquisto dei berretti e delle divise o di qualcosa del genere.

La seconda parte (lettera b) del testo da me proposto rispecchia una preoccupazione per cui il Governo accettò al Senato un ordine del giorno. Si tratta di stabilire un controllo attraverso la SIAE per accertare l'effettiva entità dei concerti tenuti ogni anno. Tutti questi complessi bandistici infatti pagano i contributi a questo ente ed è giusto quindi che di esso ci si serva.

GAGLIARDI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Semeraro.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Con il parere favorevole del Governo e del relatore pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Semeraro in cui viene assorbito l'emendamento Terranova.

(E approvato).

L'articolo 38 risulta pertanto così formulato.

ART. 38.

Fondo speciale

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), il Ministero del turismo e dello spettacolo riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:

a) favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;

b) concessione delle borse di studio previste dall'articolo 8;

c) facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 100 milioni è destinata:

a) alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento;

b) alla concessione di contributi ai complessi bandistici che svolgono *tournées* in tutta Italia e anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annui.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Le somme non utilizzate per le finalità di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 25, 32, 35 e 36.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Do lettura e pongo in votazione gli articoli 39 e 40 al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 39.

Sezione autonoma per il credito teatrale

È istituita presso la Banca nazionale del lavoro la Sezione autonoma per il credito teatrale con personalità giuridica e gestioni distinte da quelle della Banca predetta.

La Sezione ha lo scopo di esercitare il credito in tutte le forme tecniche più appropriate al fine di promuovere e potenziare le iniziative del settore teatrale e musicale, fatta eccezione per quelle promosse dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni assimilate.

Il fondo di dotazione della Sezione è di lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni apportati dallo Stato e lire 50 milioni dalla Banca nazionale del lavoro; esso potrà essere aumentato con ulteriori conferimenti, sia da parte dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, sia da parte di nuovi partecipanti.

L'ordinamento e l'attività della Sezione saranno disciplinati con statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto dei Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo. Le operazioni che saranno effettuate dalla Sezione e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché le garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate sono esenti da tasse imposte e tributi, presenti e

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

futuri, spettanti, sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali emesse dagli enti sovvenzionati, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 100 per ogni milione di lire, o frazione, qualunque sia la loro scadenza.

Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

La Sezione corrisponderà all'erario un canone di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato alla fine di ogni esercizio.

(E approvato).

ART. 40.

Elenco delle imprese liriche

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperativa.

Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale.

(E approvato).

Dò lettura dell'articolo 41.

ART. 41.

Commissione di qualificazione professionale delle imprese

L'ammissione e la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo sono deliberate da una Commissione di qualificazione professionale istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Commissione è composta da:

a) un magistrato di Cassazione, con funzioni di presidente, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

b) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a viceprefetto;

c) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

d) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

e) due rappresentanti del Movimento cooperativo;

f) due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;

g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

h) un esponente della cultura musicale, scelto dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

i) due rappresentanti dei musicisti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

I componenti di cui alle lettere b) e c) sono designati dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti di cui alla lettera e) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle associazioni del Movimento cooperativo maggiormente rappresentative, tra quelle riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

I componenti di cui alle lettere f), g) ed i) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

I componenti indicati alle lettere e), f), g), h) ed i) durano in carica due anni.

Le deliberazioni sono rese esecutive con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Ricordo alla Commissione che in merito alla lettera a) di questo articolo si è espressa la Commissione giustizia con un parere che mi sembra difficile poter disattendere. Vi è inoltre un emendamento Manco tendente a sostituire alla lettera a), le parole « designato dal Ministero di grazia e giustizia », con le parole « designato dal Consiglio Superiore della Magistratura ». Ecco il parere della Commissione giustizia per quanto riguarda questo articolo:

« ... All'articolo 41, lettera a) è detto che la Commissione di qualificazione professiona-

le è composta da " un magistrato di Cassazione... designato dal Ministero di grazia e giustizia "; a parte il fatto che la designazione competerebbe al Ministro e non al Ministero, si fa rilevare alla Commissione di merito che le varie destinazioni dei magistrati sono di competenza del Consiglio superiore della Magistratura, eventualmente su proposta o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia. Questo principio è stato anche confermato con la sentenza 12-23 dicembre 1963 della Corte costituzionale.

Sempre all'articolo 41, e con riferimento a quanto disposto dagli articoli 42 e 43, si riterrebbe conveniente per una maggiore chiarezza — dato che la Commissione di cui all'articolo 41 ha poteri di qualificazione professionale dell'impresa e dato che tale Commissione non è pensabile debba procedere alla iscrizione delle singole imprese solo in base alla mera presentazione formale dei vari titoli (argomento ex lettera g) dell'articolo 42 — di aggiungere alla fine dell'articolo 41 un comma ove sia specificato che, avverso il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo che rende esecutive le deliberazioni della Commissione di qualificazione è ammesso ricorso, anche per il merito, davanti al Consiglio di Stato ... ».

Questo significa la richiesta di un emendamento formale in base a cui la designazione del Magistrato di Cassazione sia fatta dal Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia. Si vorrebbe inoltre, per conferire una maggiore chiarezza, aggiungere alla fine un articolo che specificasse l'ammissibilità del ricorso al Consiglio di Stato avverso il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo che lo rende esecutivo. Ma questo tipo di considerazione mi pare sarebbe superflua, in quanto è chiaro che c'è questa possibilità. Quindi io mi limiterei all'accoglimento dello emendamento Manco che accoglie l'osservazione della Commissione giustizia e che facciamo nostro poiché egli è assente.

Pongo in votazione l'emendamento Manco alla lettera a), comma primo.

(È approvato).

PRESIDENTE. C'è poi un emendamento degli onorevoli Gorreri, Viviani Luciana, Borsari, Pagliarani e Lajolo, tendente ad aggiungere la seguente lettera l) « due rappresentanti dei teatri di tradizione designati dalla loro organizzazione ».

GORRERI. Noi riteniamo infatti che se un rappresentante lo abbiamo messo nella Commissione centrale dobbiamo mettere i rappresentanti anche qui...

GAGLIARDI, *Relatore*. Ma non c'è nemmeno il rappresentante degli Enti lirici, quindi se accogliamo questo emendamento creiamo uno squilibrio.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Sono contrario per la ragione esposta dal Relatore.

PRESIDENTE. Il Relatore e il Governo sono contrari all'accoglimento dell'emendamento Gorreri ed altri. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 41 che in seguito all'accoglimento dell'emendamento Manco, risulta così formulato.

ART. 41.

Commissione di qualificazione professionale delle imprese

L'ammissione e la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo sono deliberate da una Commissione di qualificazione professionale istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Commissione è composta da:

- a) un magistrato di Cassazione, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio superiore della Magistratura;
- b) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a viceprefetto;
- c) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;
- d) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;
- e) due rappresentanti del Movimento cooperativo;
- f) due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;
- g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- h) un esponente della cultura musicale, scelto dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- i) due rappresentanti dei musicisti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

I componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* sono designati dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti di cui alla lettera *e)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle associazioni del Movimento cooperativo maggiormente rappresentative, tra quelle riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

I componenti di cui alle lettere *f)*, *g)* ed *i)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

I componenti indicati alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* durano in carica due anni.

Le deliberazioni sono rese esecutive con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Lo pongo in votazione

(È approvato).

Agli articoli 42, 43 e 44 non vi sono emendamenti. Ne darò lettura ponendoli successivamente in votazione.

ART. 42.

Documentazione per l'iscrizione nell'elenco

Le imprese di cui all'articolo 40 per ottenere l'iscrizione nell'elenco, debbono produrre domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza italiana del legale rappresentante o titolare;

b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato di buona condotta, entrambi in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, del legale rappresentante o del titolare;

c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

d) certificato della cancelleria del tribunale competente, in data non anteriore ad un mese dalla domanda di iscrizione, attestante la mancanza di procedimenti concorsuali in atto;

e) certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti l'ultimo reddito netto di categoria B definitivamente accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile;

f) attestati degli uffici statali competenti o degli istituti di credito sulla consistenza patrimoniale mobiliare ed immobiliare;

g) relazione documentata sull'attività svolta nel settore.

Le imprese costituite in società debbono, inoltre, produrre l'atto costitutivo e lo statuto in copia autentica.

Le società cooperative debbono altresì esibire:

a) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

b) certificato da cui risulti che è stato effettuato, a norma di legge, presso la cancelleria del tribunale competente, il deposito dell'ultimo bilancio della cooperativa e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;

c) copia autentica dell'elenco dei soci (maestri, professori d'orchestra, artisti, registi, coristi, tersicorei e tecnici).

(È approvato).

ART. 43.

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione delle imprese dall'elenco è deliberata allorché venga accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attività prevista dallo articolo 26.

(È approvato).

ART. 44.

Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi

I provvedimenti relativi alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi previsti dalla presente legge sono pubblicati, al termine di ogni esercizio finanziario, sul bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

Dò ora lettura dell'articolo 45:

TITOLO IV

COLLOCAMENTO DEL PERSONALE ARTISTICO

ART. 45.

Servizio scritte

Il collocamento degli artisti lirici, concertisti e corali, dei tecnici, degli orchestrali e

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

dei ballerini, impiegati, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti ed istituzioni assimilate di cui all'articolo 6, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonché da privati datori di lavoro per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, è demandato all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Per l'esercizio di tale funzione è istituito presso il predetto ufficio, il Servizio scritture con i seguenti compiti:

- a) costituire le liste del personale di cui al precedente comma;
- b) procedere, al fine di agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, al reperimento di detto personale;
- c) rilasciare i nulla-osta di avviamento al lavoro.

È ammessa la richiesta nominativa.

Restano in vigore le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, relative al collocamento dei lavoratori in genere da assumere per la realizzazione di manifestazioni artistiche.

Per quanto riguarda questo articolo c'è un emendamento Terranova tendente a sopprimere, al primo comma, le parole « artisti lirici, concertistici e ». L'onorevole Terranova ha facoltà di illustrare il proprio emendamento.

TERRANOVA. A me pare che l'articolo così formulato non rientra nelle norme generali sul collocamento le quali prevedono che ad esso debba ricorrersi soltanto quando viene a istituirsi un rapporto di lavoro subordinato e non quando invece, il lavoro abbia il carattere di prestazione professionale come nel caso di artisti lirici e concertisti. Sarebbe quanto mai strano che professionisti come medici, avvocati, ingegneri, ecc. dovessero rivolgersi all'ufficio di collocamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Terranova fa appello perché gli artisti lirici non rientrino nelle comuni leggi del collocamento, perché queste assunzioni dovrebbero svolgersi con un ufficio particolare e con norme particolari. Ma se l'onorevole Terranova dovesse stabilire un mezzo diverso per il collocamento, dovrebbe dire che sono assenti le leggi generali del collocamento e comunque la semplice soppressione delle parole indicate nell'emenda-

mento non agevolerebbe le assunzioni e andrebbe contro la legge 29 aprile 1949, n. 246 con tutte le conseguenze e i danni facilmente intuibili.

SEMERARO. Dovremo creare un ruolo speciale.

PRESIDENTE. In effetti occorrerebbe la creazione di una legislazione speciale. Altrimenti dovremmo applicare la legge generale sulla mano d'opera non qualificata. L'onorevole Terranova insiste nel suo emendamento?

TERRANOVA. Pur non essendo convinto, ritiro il mio emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 45, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

All'articolo 46 c'è un emendamento Terranova tendente ad aggiungere dopo la parola « mediazione » le parole « o di rappresentanza ». L'onorevole Terranova ha facoltà di illustrare il proprio emendamento.

TERRANOVA. Con questo mio emendamento intendo evitare che la scrittura dei cantanti primari e dei concertisti sia fatta tramite terzi, mentre ritengo debba essere effettuata direttamente.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. L'articolo precedente tratta appunto l'aspetto generale mentre questo è specifico per quei cantanti primari che desiderino un trattamento particolare, come è appunto previsto da questa norma.

Questo limitatamente per i concertisti e attori primari.

TERRANOVA. Non insisto e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 46:

ART. 46.

Impiego del personale artistico.

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo deve iscriversi nelle liste costituite dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - fornendo ogni utile indicazione ai fini della sua tempestiva reperibilità. L'assunzione di detto personale deve avvenire per il tramite dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - e deve essere effettuata tra gli iscritti nelle liste di cui al precedente comma.

La scrittura dei cantanti primari e comprimari, dei concertisti solisti, dei direttori d'orchestra, dei registi, degli scenografi, dei coreografi e dei ballerini solisti può essere effettuata direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Il responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni 10, all'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritte - i nominativi degli artisti scritturati.

È comunque vietata qualsiasi forma di mediazione, anche se gratuita.

(È approvato).

Passiamo ora agli articoli successivi che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 47.

Sanzioni

A chiunque esercita la mediazione, e procede ad assunzioni e scritte in violazione delle norme della presente legge si applicano le sanzioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può, con proprio decreto, dichiarare la decadenza dei sovrintendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni assimilate, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 46.

La corresponsione dei contributi e delle sovvenzioni statali previsti dalla presente legge è subordinata all'osservanza delle norme in materia di collocamento da comprovare con certificazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

In caso di inosservanza delle norme di cui al precedente comma i contributi e le sovvenzioni statali possono essere liquidati, sempreché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse ad esigenze urgenti, relative alla realizzazione della manifestazione artistica, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali di cui al primo comma.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

ART. 48.

Norme di attuazione

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.

Le norme di attuazione degli articoli 45, 46 e 47 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa col Ministro del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

ART. 49.

Cessazione e costituzione degli organi degli enti

I presidenti, i sovrintendenti, i Comitati amministrativi ed i Collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine si provvederà alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9.

(È approvato).

ART. 50.

Copertura

Alla spesa per i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 2, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni, con lo stanziamento del capitolo 1023 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Alla spesa per le sovvenzioni di cui alla lettera b) del predetto articolo 2 si provvede con quote degli stanziamenti già previsti dalle norme citate nello stesso articolo per provvidenze a favore di manifestazioni musicali e teatrali.

Alla spesa di lire 350 milioni per il conferimento statale di cui all'articolo 39 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 51.

Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni di cui all'articolo 6, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1966.

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione, è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 52. Ne dò lettura:

ART. 52.

Abrogazioni

Sono abrogate le norme del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1570 e dell'articolo 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 898.

Sono inoltre abrogate le norme del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito in legge 6 giugno 1935, n. 142, del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito in legge 18 gennaio 1939, n. 423, dell'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, e del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, limitatamente alla destinazione

ed alle modalità di erogazione dei fondi da esse previste a sostegno delle manifestazioni musicali.

È abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

VIVIANI LUCIANA. Nonostante le modifiche che sono state apportate a questo provvedimento, modifiche cui il nostro gruppo ha validamente contribuito, noi riteniamo che il disegno stesso contenga tutti quei difetti di fondo da noi indicati nel corso della discussione generale. Non possiamo quindi non confermare le critiche da noi già fatte in precedenza alla linea politica scelta dal Governo nell'elaborazione di questo disegno di legge, una linea che in definitiva si limita a razionalizzare e recepire quanto è stato fino ad oggi fatto nell'ambito del mondo della musica; non si è previsto cioè uno sviluppo della cultura musicale in una direzione diversa da quella seguita da vent'anni a questa parte.

Per questi motivi e nonostante l'impegno con cui noi abbiamo partecipato al miglioramento di questa legge, preannuncio il voto contrario del gruppo comunista.

BONEA. A nome del gruppo liberale dichiaro che noi voteremo a favore di questa legge. Non possiamo però non ribadire le preoccupazioni già avanzate nel corso della discussione generale.

Mi riferisco in particolare all'articolo 5, con il quale si limita la possibilità di intervento degli enti lirici nelle regioni e all'estero, il che suscita il grave rischio che in quelle regioni prive di teatri di tradizione come la Lucania, non sarà possibile intervenire in alcun modo per sviluppare la vita musicale.

Altro elemento di preoccupazione è quello determinato dall'articolo 22, che obbliga i comuni ad assumersi impegni che certamente essi non potranno sostenere; intendo riferirmi alle spese per l'organizzazione di attività musicali e concertistiche. Infatti, soprattutto nelle regioni e nelle città in cui maggiore è la attività musicale, i comuni dovranno affrontare oneri non indifferenti, anche per mettere a disposizione i teatri. Quest'ultimo onere sarebbe giustificato nel caso in cui siano i comuni proprietari degli stabili in cui sono situati i teatri, ma è molto grave ed ingiustificato per quelle amministrazioni che di tali stabili non dispongono.

Esprese queste due preoccupazioni, preannuncio il voto favorevole del mio gruppo, sperando di aver così contribuito a risolvere quei problemi che stanno tanto a cuore a tutti noi.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

DI GIANNANTONIO. Il nostro gruppo è favorevole, considerando che questa legge riveste particolare importanza e vuole togliere dall'incubo tutta la situazione della musica italiana. Pur essendo nata ed essendo determinata da questa necessità, la legge rappresenta un primo passo decisivo sulla via della sistemazione di questo aspetto così importante della vita culturale italiana, perché è la prima volta che una legge di questo tipo viene a determinare le condizioni di sviluppo e di progresso culturale e musicale italiano. I problemi non sono risolti ma da questa facilitati. Da questa approvazione si potrà arrivare alla risoluzione di questi problemi nell'immediato avvenire.

GREPPI. Naturalmente noi votiamo a favore di una legge che è pensata e redatta da un nostro compagno. È una legge che responsabilmente abbiamo vissuto, che abbiamo qualche volta anche sofferto e che abbiamo ritrovata e ricomposta attraverso la saggezza della maggioranza della commissione. Riteniamo che non sia una legge perfetta, ma riteniamo che in essa siano realizzati i postulati fondamentali che il Ministro si prefiggeva. Riteniamo che questa legge possa consentire alla lirica di svilupparsi armonicamente, come è necessario, e possa garantire alla buona volontà del mondo lirico di realizzare risultati che non siano soltanto di ordine pratico ma soprattutto di ordine artistico, e non soltanto di ordine nazionale, ma soprattutto di ordine internazionale.

SIMONACCI. Ringrazio l'onorevole Presidente e la Commissione tutta per la comprensione che hanno avuto sul problema del teatro dell'Opera di Roma. In particolare ringrazio il Sottosegretario Sarti per averci aiutati e il Relatore onorevole Gagliardi: il mio giudizio sulla legge non può che essere positivo. E infine un ringraziamento a nome del gruppo democristiano romano e della cittadinanza di Roma che aveva tanto a cuore questo problema.

SEMERARO. Mi associo a titolo personale all'approvazione definitiva di questo disegno di legge che giaceva nei cassetti del Ministero fino dal 1958. Mi associo alle osservazioni del collega Bonea.

ZINCONE. Mi associo dichiarando la mia soddisfazione anche a nome del Teatro dell'Opera di Roma.

GOEHRING. A nome del gruppo lombardo, desidero ringraziare tutti i colleghi e rendere omaggio alla cortese fermezza del

Presidente che veramente ha affrontato un compito tutt'altro che facile e ha seguito la legge fino al suo esito.

GREPPI. Volevo aggiungere che sarebbe giusto che nel portare al Ministro la notizia dell'approvazione della legge, inviassimo anche un messaggio di auguri affettuoso da parte di tutti noi.

PRESIDENTE. Tutta la Commissione esprime, attraverso l'onorevole Greppi, i migliori auguri di una pronta guarigione all'onorevole Ministro Corona. Ringrazio tutti i componenti la Commissione per l'apporto che hanno dato alla delicata e difficile elaborazione del disegno di legge, per la collaborazione veramente intelligente ed intensa, anche se svolta in una forma apparentemente sbrigativa; infatti per quanto riguarda la sostanza non abbiamo assolutamente mancato ai nostri doveri.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. L'ora è così avanzata, e il ruolo del Sottosegretario così modesto, che il discorso conclusivo del Governo sarà, questa volta, umile e breve. Io non potrei, del resto, che ripetere le cose già dette dal mio Ministro, a conclusione della discussione generale.

Questo non è stato per la verità il solo scrupolo che mi ha tormentato nelle ultime vicende di una legge così travagliata.

L'indisposizione del Ministro ha finito col caricare sulle mie spalle il peso di una responsabilità che non si addice solitamente a un Sottosegretario. Ho fatto quel che ho potuto, come ho potuto: e non mi sentirò diminuito se mi verranno addebitate, o per arrendevolezza o per inesperienza, le manchevolezze di una legge, di cui il Ministro e amico Corona porta il merito principale: di averla personalmente pilotata in mezzo alle difficoltà di cui abbiamo adesso forse più chiara consapevolezza, per riportare ordine, fiducia, certezza in un mondo inconsueto al Parlamento, ma che da oggi si sentirà al Parlamento più legato: il mondo degli Enti lirici e delle attività musicali italiane.

Noi abbiamo oggi completato questa fatica, l'abbiamo, almeno, portata a doppiare il promontorio della Camera. Forse, domani, il Senato, recependo in toto i vostri emendamenti, chiuderà anche questa pagina, e il mondo musicale italiano potrà disporre di uno strumento in più per progredire e svilupparsi, secondo una logica che nessuna legge può, da sola, determinare, ma è affidata al quadro generale di libertà del Pae-

se, alla sua ricchezza culturale, alla sua vitalità artistica.

A conclusione di una vicenda che ha insegnato a tutti, e soprattutto a me, qualche cosa, credo possiamo trovarci concordi in una riflessione ottimistica. La legge non era perfetta, ma perfezionabile. Mi sarei, ci saremmo trovati tutti più imbarazzati, in presenza di una affermazione contraria. Non si può fare lavoro culturale, neppure quel tipo di lavoro che è l'organizzazione della cultura — rubo il pensiero ai colleghi comunisti che ricordano il titolo della più stimolante opera di Gramsci — senza essere sempre sfiorati dal dubbio, senza avvertire lo stimolo di una ulteriore ricerca.

La perplessità di questa legge andrà ricercata lungo le prospettive del lavoro che la legge stessa suggerisce, e che mi pare di individuare, fin d'ora, nel tempo e nello spazio. Nello spazio, evocando molti nuovi filoni che è possibile, adesso, annodare soprattutto nella provincia italiana, così fertile, così ricca, come ci ha ricordato con profonda emozione l'amico Terranova, generalizzando il discorso, allargando la partecipazione popolare al godimento, e quindi allo sviluppo della cultura musicale, fuori dai confini provincialistici e nazionali.

Nel tempo, e cioè pensando al futuro e non solo al passato, alla musica che ci ha dato secoli gloriosissimi, in parte ancora da esplorare, e che non può essere considerata il segno distintivo di un'epoca soltanto ma il marchio di ogni stadio di civiltà.

Detto dunque brevemente ciò che non è questa legge, cioè non perfetta, mi dovete consentire di dirvi ciò che è e che soddisfa largamente il Governo che ve l'ha proposta e cui strati del mondo musicale italiano. Essa è un punto di riferimento, deciso e sicuro, frutto dell'elaborazione parlamentare e dell'esperienza delle categorie interessate, chiamate a recitare, d'ora innanzi, un ruolo importante di promozione, a fianco dell'Amministrazione. Essa puntualizza l'intervento finanziario dello Stato, nei limiti in cui ci è stato consentito dalla comunità, che sono sempre i più ampi della storia musicale italiana, con possibilità di revisione, con il riconoscimento del teatro lirico e delle attività musicali come pubblico servizio. Essa coordina tutte le attività musicali sovvenzionate, assicura loro il controllo dello Stato, contribuisce alla loro coesistenza con quelle radiotelevisive in forma non competitiva, e conferisce all'intervento finanziario dello Stato quella qua-

lificazione produttiva, si spera, e di selezione, che da tante parti si auspica. Essa difende la produzione italiana, rifiutando ottiche nazionalistiche, facendosi carico di esigenze di tutela del lavoro e degli interpreti, delle masse stabili, ambulanti, orchestrali, corali, che sono, come si dice, imprescindibili. Riordina un settore, dove la stabilità e la sicurezza del lavoro, la sobrietà finanziaria, la serietà organizzativa, non fanno a pugni con la libertà dell'arte, ma le danno la base indispensabile, perché la tradizione artistica e culturale dell'Italia possa essere perpetuata, ed anche possa fungere da richiamo turistico per lo straniero, secondo la logica di un turismo moderno, che è egualmente un fenomeno di libertà, ma ugualmente sollecita selezione, organizzazione, serietà e ordine.

Questo è tutto, cari colleghi, o almeno è il poco che vi sa dire il vostro Sottosegretario. Nei giorni scorsi, durante le battute d'arresto, quel poco di uomo di cultura che io cerco invano di evocare in me stesso, ha intimamente sperato che una più lunga fase di riflessione consentisse alla legge di attingere risultati anche più vasti, orizzonti più fervidi e nuovi; ma il funzionario di banca che continuo ad essere, e il vice responsabile di Governo, ve lo confesso, ha tremato, conoscendo le conseguenze disastrose alle quali anche un ulteriore indugio poteva portare il mondo della musica, della lirica che è un mondo d'arte, ma non in grado di eludere la logica dei bilanci, dei deficit, dei licenziamenti, della catastrofe. Mi avete consentito di non sentirmi solo, alle prese con questo quadro di rovine, ma in compagnia di amici, di fronte se non ad una nuova aurora dell'arte e della cultura italiana, almeno ad una speranza che riaffiora.

Per questo, anche a nome del mio Ministro, e con personale, affettuosa cordialità, ringrazio il nostro Presidente che ci ha aiutato a sbloccare le situazioni di stasi a tutti note, il relatore Gagliardi, che è stato, come sempre, all'altezza della sua intelligenza e del suo taglio culturale; e tutti voi, per una buona battaglia, combattuta, con sostanziale spirito unitario, per la tutela, lo sviluppo di un grande giacimento artistico del nostro Paese.

PRESIDENTE. Voglio ringraziare — anche a vostro nome — il nostro Relatore, onorevole Gagliardi, che si è trovato a dover lavorare su una legge complessa e difficile ma che ha saputo svolgere questo suo lavoro

con intelligenza, pur navigando in acque così difficili.

Giunti a questo punto dobbiamo soltanto votare l'articolo 52 di cui ho dato lettura. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

C'è infine l'emendamento Terranova inteso a modificare il titolo della legge come segue:

« Nuovo ordinamento degli enti lirici e concertistici e delle attività musicali ».

GAGLIARDI, *Relatore*. Il Relatore è favorevole.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Nonostante la dichiarazione dell'onorevole Relatore, poiché questa legge è stata presentata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, in questo momento assente, ed è stata da lui intitolata, mi parrebbe scorretto, durante la sua assenza, denominare diversamente la legge dall'onorevole Ministro presentata.

PRESIDENTE. L'onorevole Terranova ritira il proprio emendamento. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che con l'approvazione del disegno di legge saranno considerate assorbite le proposte di legge Semeraro, Terranova ed Alatri le quali saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

Noi dobbiamo inviare il disegno di legge al più presto al Senato. Ma vogliamo, tuttavia, essere sicuri che nessuno abbia dei dubbi sulla correttezza, formale, estrema, con cui è stata condotta la discussione. Pregherò quindi un comitato ristretto di riguardare e coordinare il testo attentamente anche in relazione all'esigenza di una diversa enumerazione degli articoli (e reciproci richiami) in conseguenza dell'approvazione di due nuovi distinti articoli. Chiamo a far parte di questo comitato ristretto gli onorevoli Greppi, Gagliardi, Bonea e Scarpa. Vorrei che il Comitato ristretto oltre alla stesura dell'articolo 35-bis prendesse in considerazione anche le più piccole questioni di dettaglio.

Chiedo pertanto che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento delle norme approvate, assistita dal comitato testè nominato. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ci sono infine da esaminare cinque ordini del giorno. In particolare ce ne sono due (uno degli onorevoli Gorreri, Borsari, Gambelli

Fenili, Lajolo, Viviani Luciana e Santi e uno dell'onorevole Terranova) tendenti ad avere per il futuro il riconoscimento come Enti autonomi lirici rispettivamente del teatro Regio di Parma e del teatro Massimo Bellini di Catania. Questi due ordini del giorno hanno, come si vede, caratteristiche comuni.

DOSSETTI. Io propongo che gli ordini del giorno vengano approvati ma senza l'indicazione di particolari teatri.

PRESIDENTE. Ma la sostanza dei due ordini del giorno è che essi invitano il Governo così come la Commissione centrale per la musica al riconoscimento del Teatro Massimo di Catania e del Teatro Regio di Parma come enti autonomi. Mi pare che nel caso specifico la formula adottata dall'onorevole Gorreri nel compilare il suo ordine del giorno sia quella più corretta. Se l'onorevole Terranova non ha obiezioni ne propongo la unificazione nel testo di cui dò lettura:

« La Commissione

invita il Ministro

del turismo e dello spettacolo

a presentare all'esame della Commissione centrale per la musica la proposta di riconoscimento come enti autonomi lirici del Teatro Massimo Bellini di Catania e del Teatro Regio di Parma ».

SARTI, *Sottosegretario per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. C'è poi il seguente ordine del giorno Pagliarani, Borsari, Viviana Luciana e Scarpa.

« La Commissione,

preso atto della discussione sull'articolo 27 del disegno di legge,

impegna il Governo

a stabilire nel Regolamento di applicazione che i programmi di massima delle manifestazioni dei teatri di tradizione devono pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'annata precedente alla quale si riferiscono. Il Ministero, sentita la Commissione centrale per la musica, provvederà alla suddivisione dei fondi riservati ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali entro 60 giorni dal termine di cui sopra ».

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Lo accetto se si trasforma l'impegno in invito.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1967

PAGLIARANI. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'ordine del giorno Pagliarani ed altri con la modifica proposta del Sottosegretario.

(È approvato).

C'è poi l'ordine del giorno Martini Maria Eletta, Miotti Carli Amalia, Bisantis, Lombardi Ruggero, Cattaneo Petrini Giannina e Rampa.

« La Commissione,

esaminando l'articolo 27 del disegno di legge, rileva che alcuni teatri in particolare importanza artistica (" Giglio " di Lucca, " Donizzetti " di Bergamo, " Municipale " di Padova, " Luglio musicale " Trapanese, " Castello di Lombardia " di Enna) pur avendo tutti i requisiti dei teatri di tradizione non hanno ancora ricevuto il relativo riconoscimento, e quindi non potranno godere dei relativi benefici,

invita il Ministro

del turismo e dello spettacolo

a predisporre sollecitamente i relativi decreti di riconoscimento che dovranno avere come effetto l'equiparazione ai benefici previsti per i teatri di tradizione elencati nel disegno di legge ».

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è infine l'ordine del giorno Viviani Luciana, Borsari e Scarpa.

« La Camera,

invita il Governo

a tener in particolare considerazione nell'assegnazione delle sovvenzioni gli enti pubblici aderenti a consorzi o forme associative provinciali, interprovinciali e regionali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sciogliendo la riserva, l'articolo 35-bis, salvo revisione tecnica in sede di coordinamento potrebbe essere così formulato:

« Il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro delle poste e delle comunicazioni, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della presente legge determinerà con proprio decreto l'ali-

quota dei programmi musicali della RAI-Radio televisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

« Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (4187) ».

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	22
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Dichiaro assorbite le proposte di legge: Semeraro n. 705; Terranova ed altri n. 1910; Alatri ed altri n. 3488, le quali saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Averardi, Bisantis, Bonea, Borsari, Casiani, Cattaneo Petrini Giannina, Cavallaro Francesco, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Dossetti, Gagliardi, Galluzzi Vittorio, Gambelli Fenili, Goehring, Gorreri, Greppi, Jacazzi, La Bella, Mattarelli, Miotti Carla Amalia, Pagliarani, Pellicani, Terranova, Scarpa, Semeraro, Simonacci, Sullo, Viviani Luciana, Zincone.

Sono in congedo:

Arnaud e Servadei.

La seduta termina alle 19,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO